

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

<b>RESOCONTI:</b>		<b>ISTRUZIONE (VIII):</b>
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO . . . . .	Pag. 2	<i>In sede legislativa</i> . . . . . Pag. 23
COMMISSIONI RIUNITE (I E XIII):		<i>In sede referente</i> . . . . . » 23
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 3	<b>TRASPORTI (X):</b>
AFFARI COSTITUZIONALI (I):		<i>Seguito della discussione sui problemi della marina mercantile</i> . . . . . » 26
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 5	<b>AGRICOLTURA (XI):</b>
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 5	<i>In sede legislativa</i> . . . . . » 28
AFFARI INTERNI (II):		<i>In sede referente</i> . . . . . » 30
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 6	<b>INDUSTRIA (XII):</b>
AFFARI ESTERI (III):		<i>In sede consultiva</i> . . . . . » 30
<i>Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo relative alla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo</i> . . . . .	» 9	<i>Indagine conoscitiva sulla piccola e media industria</i> . . . . . » 32
GIUSTIZIA (IV):		<b>LAVORO (XIII):</b>
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 12	<i>In sede referente</i> . . . . . » 32
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):		<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA</b> . . . . . » 32
<i>Comitato pareri</i> . . . . .	» 13	<b>ERRATA CORRIGE</b> . . . . . » 33
FINANZE E TESORO (VI):		
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 20	<b>CONVOCAZIONI:</b>
DIFESA (VII):		<i>Giovedì 22 marzo 1973</i>
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 21	<i>Giunta delle elezioni</i> . . . . . Pag. 33
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 22	<i>Commissioni riunite (V e XII)</i> . . . . . » 33
		<i>Affari esteri (III)</i> . . . . . » 33
		<i>Giustizia (IV)</i> . . . . . » 33
		<i>Finanze e tesoro (VI)</i> . . . . . » 34

<i>Istruzione</i> (VIII) . . . . .	<i>Pag.</i> 34
<i>Lavori pubblici</i> (IX) . . . . .	» 34
<i>Trasporti</i> (X) . . . . .	» 35
<i>Industria</i> (XII) . . . . .	» 35
<i>Lavoro</i> (XIII) . . . . .	» 36
<i>Igiene e sanità</i> (XIV) . . . . .	» 36

**Venerdì 23 marzo 1973**

<i>Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni</i> . . .	» 36
<i>Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali</i> (V) . . . . .	» 36
<i>Istruzione</i> (VIII) . . . . .	» 36

**GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI  
A PROCEDERE IN GIUDIZIO**

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1973, ORE 16. — *Presidenza del Vicepresidente GALLONI.*

La Giunta procede all'esame delle domande di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Nicosia, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative e del Governo) (Doc. IV, n. 96).

Il Relatore Galloni riferisce sui fatti all'origine della domanda di autorizzazione, concludendo nel senso che la Giunta ne proponga la non concessione. Successivamente, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera, la Giunta ascolta il deputato Nicosia. Dopo interventi dei deputati Valori e Musotto, la Giunta accoglie all'unanimità la proposta del Relatore, e delibera di proporre la non concessione della autorizzazione a procedere dando mandato al Relatore di predisporre la relazione per l'Assemblea.

Contro il deputato Baghino, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, nel reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma, e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo stampa) (Doc. IV, n. 43).

Il Relatore Cavaliere illustra i fatti che hanno dato luogo alla domanda di autorizzazione e ne propone la non concessione. Dopo un intervento del deputato Manco, la Giunta, accogliendo la proposta del Relatore, delibera

all'unanimità di proporre la non concessione dell'autorizzazione e dà mandato al relatore di predisporre la relazione per l'Assemblea.

Contro Piette Silverio e Fadda Paolino, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (Doc. IV, n. 94).

Il Relatore Bernardi dà ragione dei fatti all'origine della domanda di autorizzazione. Dopo interventi dei deputati Franchi, Valori e Cavaliere e del Presidente Galloni, la Giunta, accogliendo la proposta del Relatore, delibera di proporre la non concessione della domanda in oggetto, dando mandato al Relatore di predisporre la relazione per l'Assemblea.

Contro Anderson Massimo, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (Doc. IV, numero 110).

Il deputato Musotto, in sostituzione del Relatore Cataldo, riferisce sui fatti all'origine della domanda di autorizzazione. Dopo un intervento del deputato Cavaliere, la Giunta, accogliendo la proposta del deputato Musotto, delibera di non concedere l'autorizzazione a procedere e gli dà mandato di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

Contro Simbula Sergio, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (Doc. IV, n. 106).

Il deputato Valori, in sostituzione del deputato Gerolimetto, riferisce sulla domanda di autorizzazione. La Giunta, accogliendo la proposta del deputato Valori, delibera di proporre la non concessione della domanda in oggetto e gli dà mandato di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

Contro Lupis Giuseppe e Maticena Amedeo, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (Doc. IV, n. 103).

Il deputato Boldrin, in sostituzione del deputato Cataldo, illustra i fatti che hanno dato luogo alla richiesta di autorizzazione. La Giunta, quindi, all'unanimità accoglie la proposta del deputato Boldrin di proporre la non concessione della domanda in oggetto e gli dà mandato di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

Contro Miani Antonio e Sella di Monteluce Paolo, per il reato di cui all'articolo 290

del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (Doc. IV, n. 102).

Il deputato Bernardi, in sostituzione del Relatore Cataldo, riferisce sulla domanda di autorizzazione a procedere. Dopo un intervento del deputato Cavaliere, la Giunta accogliendo la proposta del deputato Bernardi, delibera di proporre la non concessione dell'autorizzazione in oggetto, dandogli mandato di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

Contro Monni Riccardo, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (Doc. IV, numero 101).

Il deputato Manco, in sostituzione del Relatore Gerolimetto, dà ragione dei fatti oggetto della domanda di autorizzazione a procedere. Dopo un intervento del deputato Cavaliere, la Giunta, accogliendo la proposta del deputato Manco, delibera di proporre la non concessione dell'autorizzazione a procedere, e gli dà mandato di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente, essendo in corso in Aula alcune votazioni, rinvia alla prossima seduta l'esame delle altre domande di autorizzazione a procedere all'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,50.

## AFFARI COSTITUZIONALI (I) e LAVORO (XIII)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1973, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.*

#### Proposte di legge:

**Durand de la Penne:** Estensione dei benefici previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, a tutte le categorie combattentistiche (17);

**Tozzi Condivi ed altri:** Norme a favore degli ex combattenti lavoratori autonomi e dipendenti da datori di lavoro privati o da enti privi delle caratteristiche di enti pubblici (19);

**Marchetti e Fabbri:** Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a tutte le categorie combattentistiche (25);

**Tantalo ed altri:** Estensione delle disposizioni contenute nella legge 24 maggio 1970, n. 336, ai mutilati e invalidi per servizio nonché alle vedove e agli orfani dei caduti per servizio (32);

**Villa ed altri:** Norme a favore degli ex combattenti ed assimilati (55);

**Corti ed altri:** Estensione dei benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai lavoratori ex combattenti dipendenti da aziende private e autonome e riliquidazione delle pensioni delle categorie combattentistiche (83);

**Corti:** Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale dello Stato ed ai dipendenti degli enti di diritto pubblico cessati dal servizio (87);

**Covelli:** Estensione dei benefici previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti ed assimilati, cessati dal servizio anteriormente al 7 marzo 1968 (129);

**Milia:** Estensione dei benefici previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, ai lavoratori dipendenti da aziende private, ex combattenti ed assimilati (139);

**Amadei Giuseppe ed altri:** Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, a tutte le categorie combattentistiche (235);

**De Lorenzo Giovanni:** Modifiche alle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, per la estensione integrale dei benefici previsti dalle citate leggi agli ex combattenti delle guerre combattute dall'Italia nel periodo 1935-1945 (261);

**Poli:** Norme per l'estensione ai lavoratori dipendenti da aziende private e ai lavoratori autonomi, dei benefici accordati agli ex combattenti (314);

**Boffardi Ines:** Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a tutte le categorie combattentistiche e modifica dell'articolo 6, primo comma, della stessa legge, a favore dei dipendenti pubblici e privati (318);

**Vaghi e Sangalli:** Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, relativo all'estensione agli ufficiali ex combattenti dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 (345);

**Lenoci:** Nuove norme per i benefici combattentistici (353);

**Bianchi Fortunato:** Norme in favore dei dipendenti di aziende ed enti a carattere privatistico ex combattenti ed assimilati (406);

**Macchiavelli ed altri:** Norme a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private e dei lavoratori autonomi, ex combattenti, ai fini della liquidazione delle pensioni e delle indennità di buonuscita (428);

**Maggioni:** Interpretazione autentica degli articoli 3 e 6 della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente i dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati (435);

**Bassi ed altri:** Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti

pubblici ex militari sbandati per eventi bellici nel territorio occupato dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (448);

**Bernardi:** Applicazione dei benefici previsti per gli ex combattenti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, ai mutilati ed invalidi per servizio, nonché alle vedove ed agli orfani dei caduti per servizio (464);

**Miotti Carli Amalia ed altri:** Interpretazione autentica delle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 febbraio 1971, n. 824, recanti norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (577);

**Messeni Nemagna ed altri:** Modifica del primo comma dell'articolo 6 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici per gli ex combattenti (785);

**Bensi:** Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente benefici a favore degli invalidi e mutilati di guerra (786);

**Mariotti:** Estensione ai lavoratori privati dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, modificata dalla legge 9 ottobre 1971, n. 824 (788);

**Lenoci:** Norme per i benefici combattentistici a favore di tutti gli ex combattenti e di tutti i mutilati e invalidi di guerra (925);

**Sisto e Bova:** Norme per i benefici combattentistici a favore di tutti gli ex combattenti e di tutti i mutilati ed invalidi di guerra (1057);

**Caruso ed altri:** Estensione dei benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai lavoratori dipendenti da aziende private e autonome appartenenti alle categorie combattentistiche e riliquidazione delle pensioni ai pensionati delle categorie combattentistiche (1064);

**Almirante ed altri:** Applicazione ed estensione della legge 24 marzo 1970, n. 336, e successive modificazioni, recante benefici per gli ex combattenti ed assimilati (1128);

**Almirante e daltri:** Applicazione ed estensione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, recante benefici per gli ex combattenti ad

**Gui e Villa:** Norme di modifica delle leggi concernenti i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti ed assimilati (1336);

**Bellisario ed altri:** Proroga del termine per il collocamento a riposo anticipato di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 (1350);

*(Parere della V Commissione).*

Il Presidente Zanibelli propone la nomina di un Comitato ristretto al quale affidare la redazione di un testo unificato delle numerose proposte di legge presentate in materia, anche in considerazione del fatto che la Commissione affari costituzionali aveva già nominato un Comitato ristretto per l'esame delle

proposte di legge in precedenza assegnate alla sua competenza e che il relatore per la Commissione lavoro aveva proposto, parimenti, la nomina di un Comitato ristretto. Invita, pertanto, i Gruppi a indicare i propri rappresentanti.

Il deputato Concas sollecita la partecipazione del Governo ai lavori del Comitato ristretto.

Il deputato Roberti si dichiara d'accordo con la proposta del Presidente.

Il deputato Caruso aderisce in linea di massima, ma ritiene necessario che le Commissioni riunite diano degli indirizzi ai lavori del Comitato. Chiede, dunque, che preliminarmente si tenga una discussione in occasione della quale Governo e Gruppi precisino il loro atteggiamento, al fine di non ripetere la negativa esperienza del Comitato ristretto della Commissione affari costituzionali.

Il deputato de Vidovich è perplesso sulla proposta Caruso. L'esperienza fatta nel corso dell'esame di altri provvedimenti dimostra che il lavoro preliminare di un Comitato ristretto può facilitare la soluzione di intricati problemi.

Il deputato Vetere osserva che i lavori del Comitato ristretto della Commissione affari costituzionali non hanno dato risultati positivi, in mancanza di una chiara pronuncia del Governo e di alcuni Gruppi, ciò che ha costretto il relatore Tozzi Condivi alle dimissioni.

Il deputato Stefano Riccio, relatore per la Commissione affari costituzionali, precisa che il deputato Tozzi Condivi si è dimesso per motivi personali e che il Governo non è stato invitato a partecipare al Comitato ristretto. È dell'opinione che si possa costituire subito un Comitato ristretto al quale invitare il Governo, per definire le numerose e delicate questioni sollevate dai provvedimenti in esame.

Dopo che il deputato Pazzaglia ha sollecitato la fissazione di un termine per i lavori del Comitato ristretto ed il deputato Caruso ha precisato che la posizione del gruppo comunista non muove da intenti dilatori ma mira soltanto a chiarire le rispettive posizioni delle parti politiche, le Commissioni riunite concordano con la proposta del Presidente Zanibelli di costituire subito un Comitato ristretto, il quale dovrà sollecitamente iniziare i suoi lavori; d'altro canto, le Commissioni riunite inviteranno il Governo a precisare quanto prima in una seduta il suo atteggiamento. I Gruppi si riservano di co-

municare al più presto i nominativi dei loro rappresentanti.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,55.

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, Forma, il Sottosegretario di Stato per le finanze, Amadei, e il Sottosegretario di Stato per la difesa, Buffone.

#### Proposte di legge:

Senatore Bonaldi, Senatori Bartolomei ed altri: Proroga della autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie (*Testo unificato, approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1357);

Poli: Proroga della legge 28 ottobre 1950, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (413);

Ascari Raccagni ed altri: Proroga della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (687);

Niccolai Giuseppe ed altri: Proroga delle disposizioni di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie (755);

Almirante ed altri: Proroga delle norme contenute nella legge 28 ottobre 1970, n. 777, autenticamente interpretata dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1038, in merito alla prestazione del lavoro straordinario (1410);

(*Parere della V e della VI Commissione*).

(*Discussione e approvazione*).

Il relatore Codacci Pisanelli riferisce favorevolmente sui provvedimenti invitando la Commissione ad approvare la proposta di legge n. 1357 nel testo emendato nella seduta del 28 febbraio in sede referente.

Interviene, quindi, il Sottosegretario di Stato Forma, il quale riferisce il favorevole avviso del Governo sul nuovo testo, che è diretto a sanare, transitoriamente, il periodo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 1973,

entro cui dovrebbero essere legislativamente perfezionati i recenti accordi tra Governo e sindacati.

Intervengono per dichiarazione di voto i deputati Caruso, per preannunciare l'astensione dei deputati del gruppo comunista e Concas, per esprimere, nonostante talune riserve, il consenso del suo gruppo al provvedimento.

La Commissione, quindi, approva gli articoli della proposta di legge n. 1357, il cui articolo 1 risulta modificato, rispetto al testo trasmesso dal Senato, secondo gli emendamenti già approvati in sede referente, nella seguente formulazione:

« *Articolo 1.* — L'autorizzazione e le norme di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, e successive modificazioni, e alla legge 6 dicembre 1971, n. 1038, sono prorogate fino al 31 dicembre 1973.

I compensi corrisposti in applicazione della presente legge saranno assorbiti da eventuali miglioramenti economici concessi ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato, anche prima del termine sopra indicato ».

Il provvedimento è, infine, votato a scrutinio segreto ed approvato con assorbimento delle concorrenti proposte di legge nn. 413, 687, 755 e 1410.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1973, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la riforma burocratica, Forma ed il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Semeraro.

#### Disegno e proposta di legge:

Proroga del termine previsto dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, concernente trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni in materia di turismo ed industria alberghiera (*Approvato dal Senato*) (1584);

Faenzi ed altri: Trasferimento alle Regioni delle somme non impegnate alla data del 1° gennaio 1973 in base alle leggi 12 marzo 1968, n. 326, e 22 luglio 1966, n. 614 (1705);

(*Parere della II e della V Commissione*).

(*Esame*).

Il relatore Maggioni riferisce favorevolmente sul disegno di legge n. 1584, già approvato dal Senato e diretto a prorogare al 30 giugno 1973 il termine di cui all'articolo 9

del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, sul trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni in materia di turismo ed industria alberghiera, esprimendosi in senso contrario alla proposta di legge n. 1705 di iniziativa dei deputati Faenzi ed altri, diretta a trasferire alle regioni le somme non impegnate dal Ministero del turismo alla data del 1° gennaio 1973 nella stessa materia.

Il deputato Fracchia contesta preliminarmente, sotto il profilo politico, la possibilità di procedere a modifiche dei decreti delegati, che hanno trasferito le competenze amministrative statali alle regioni, con motivazioni di mera opportunità, connesse all'inefficienza della burocrazia statale. Non condivide, inoltre, la tesi secondo cui il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, avrebbe già di per sé astrattamente previsto la possibilità di una proroga del termine ivi previsto qualora i relativi adempimenti non si fossero conclusi, anche perché il Governo, al momento della presentazione del presente progetto di legge, aveva tre mesi per evadere le pratiche sospese. Si dichiara, quindi, contrario al disegno di legge e favorevole alla proposta n. 1705.

Il deputato Stefano Riccio concorda con le osservazioni del relatore e sottolinea l'urgente indifferibilità della concessione della proroga per il completamento delle pratiche di finanziamento pendenti sulla base di stanziamenti mantenuti nel conto dei residui.

Il deputato Maria Magnani Noya esprime il contrario orientamento del suo gruppo, per motivi di principio e di merito, sul disegno di legge di proroga.

Il deputato Caruso, richiamatosi alle osservazioni del deputato Fracchia, esprime, altresì, serie perplessità, anche sul piano dei principi costituzionali, circa la possibilità di procedere con tale provvedimento alla modifica di decreti delegati di trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni in considerazione del particolare procedimento rinforzato che ha presieduto alla loro emanazione e alla loro natura di norme di attuazione della VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Contesta, inoltre, la possibilità di intervento legislativo del Parlamento se non attraverso leggi di principio e non ritiene in alcun modo premiabile l'inerzia della burocrazia ministeriale. Dopo aver criticato l'orientamento del tutto singolare e apertamente antiregionalistico espresso dal Ministero del turismo in fase di predisposizione dello schema di legge quadro in materia turistica ed

alberghiera, conclude favorevolmente alla proposta di legge n. 1705 e contro il progetto governativo.

Il deputato Roberti, premesso che il principio dell'unità ed indivisibilità della Repubblica, di cui all'articolo 5 della Costituzione, non può essere inteso soltanto in senso territoriale ma, più in generale, come criterio istituzionistico, ritiene che il Parlamento non solo possa legittimamente intervenire ma che tale intervento debba essere prevalentemente valutato alla luce di considerazioni di ordine pratico. A suo avviso, pur essendo condivisibile la critica all'inefficienza dell'amministrazione centrale, analogo rilievo è da muovere all'incapacità dimostrata dalle regioni a provvedere. Si dichiara, pertanto, favorevole al disegno di legge.

Il Sottosegretario di Stato Semeraro, replicando, precisa che l'inefficienza dell'amministrazione statale è da ricollegarsi al considerevole trasferimento alle regioni del personale dipendente dal Ministero del turismo e che il provvedimento in esame ha riferimento alle sole domande inviate entro il 31 dicembre 1972, la cui complessa istruttoria non si è potuta concludere nei termini, mentre le successive sono state regolarmente trasmesse alle regioni.

Dopo aver sottolineato il carattere realmente eccezionale del provvedimento, dichiara che una sua non sollecita approvazione provocherebbe dannose conseguenze soprattutto nei confronti delle regioni ad autonomia speciale.

La Commissione approva quindi, a maggioranza, la proposta del relatore favorevole al testo del disegno di legge e contraria alla proposta n. 1705, dando mandato al relatore di predisporre in tal senso la relazione per la Assemblea.

Il deputato Caruso, a nome del gruppo comunista, si riserva l'eventuale presentazione di relazione di minoranza.

Il Presidente Riz si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

## AFFARI INTERNI (II)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA, indi del vicepresidente TURNATURI.*

**Disegno di legge:**

**Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dal Senato) (Parere della V Commissione) (1585).**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge. Il deputato Tripodi Girolamo sottolinea la rilevanza politica del provvedimento in discussione, le cui motivazioni non possono essere solo individuate nell'aumento dei fenomeni criminosi e nella necessità di garantire meno gravose condizioni di lavoro agli appartenenti alle forze di polizia: è in realtà tutto il problema del loro stato giuridico ed economico che deve essere esaminato nei suoi molteplici aspetti, nel più generale quadro della organizzazione delle forze di polizia e delle loro funzioni tipiche di prevenzione e repressione della criminalità.

Si vuole invece proseguire ancora sulla strada seguita in passato, della utilizzazione cioè delle forze di polizia per scopi diversi da quelli loro propri, mentre rimangono impuniti gli atti criminali avvenuti in Calabria ad opera di centri di azione ben individuati, che si prefiggono fini di provocazione contro i lavoratori e le loro organizzazioni e che si avvalgono anche della collaborazione della mafia.

I capi delle « cosche » mafiose continuano a rimanere impuniti in cambio della loro collaborazione a determinate forze politiche, mentre le norme in vigore sono applicate nei confronti di coloro che hanno commessi reati di scarsa entità e in tempi remoti: la lotta alla criminalità organizzata non è dunque problema di organici delle forze di polizia, ma di volontà politica di affrontare la questione senza compiacenze ed indulgenze, realizzando nel contempo una maggiore omogeneità dell'azione delle diverse componenti di quelle forze.

Occorre acquisire soprattutto la consapevolezza che la criminalità si combatte attraverso il superamento degli squilibri sociali e territoriali, nel quadro di un diverso meccanismo di sviluppo, che affronti il problema delle regioni meridionali, della scuola, della società. Conclude sottolineando che le forze di polizia debbono avere un rapporto diretto con l'ambiente che li circonda, rovesciando concezioni autoritarie proprie di altri tempi nell'interesse della popolazione e delle stesse forze di polizia.

Al deputato Triva che protesta per l'assenza dal dibattito del rappresentante del Governo e dei gruppi di maggioranza, il Presidente

Cariglia fa rilevare che il Sottosegretario Pucci è assente per gravi ragioni familiari e che comunque non rientra nella normalità lo svolgimento di un così lungo dibattito in occasione dell'esame in sede referente di un progetto di legge.

Il deputato Lavagnoli sottolinea che non vengono affrontati i problemi relativi allo stato giuridico ed economico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i cui appartenenti continuano ad essere regolarmente discriminati non solo nei confronti dei dipendenti dello Stato, ma anche di altre forze di polizia, ciò vale in particolare per quanto concerne gli avanzamenti dei sottufficiali, il pagamento delle ore di servizio straordinario, i riposi settimanali, l'orario di lavoro, il congelamento delle varie voci retributive nello stipendio. Le sperequazioni relative all'indennità di rischio e la ricostruzione della carriera per il personale proveniente dalle formazioni partigiane. Questi ultimi, in particolare, sono stati soggetti a continue discriminazioni che proseguono tuttora, adottando metodi che sono chiaramente in contrasto con le esigenze di profondo rinnovamento delle forze di polizia.

Per il reclutamento del personale continuano invece ad essere applicate vecchie norme che risalgono al periodo fascista e che consentono di operare una selezione delle domande in base a valutazioni discriminatorie nei confronti di chi aderisce ad ideologie politiche di sinistra.

Conclude sottolineando la necessità di introdurre riforme strutturali nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in particolare sotto il profilo del reclutamento, cui occorre procedere per specializzazioni, su base regionale, in modo anche da inserire le forze di polizia nella società civile.

Il deputato Zamberletti rileva la necessità di comparare il numero degli appartenenti alle forze di polizia non a quello degli abitanti, bensì alla situazione che si riscontra in ciascun Paese sotto il profilo dell'ampiezza delle libertà individuali e degli spostamenti di popolazione nel territorio.

Sono questi elementi di cui occorre tenere conto quando si valuta la congruità degli attuali organici delle forze di polizia nel nostro Paese: la mancanza di controlli repressivi e coercitivi rende necessario disporre di maggiore personale per far fronte alle esigenze che concretamente si presentano per la lotta contro la criminalità.

La sussistenza di più Corpi di polizia e la loro pari dipendenza dal potere esecutivo presenta il vantaggio, fra l'altro, di un controllo

parlamentare sulla loro azione e struttura: si tratta comunque di problemi che possono formare utilmente oggetto di un dibattito parlamentare, che va condotto peraltro tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio che si presentano ed in particolare che la dislocazione territoriale delle forze di polizia rientra nella responsabilità del potere esecutivo, che opera tenendo conto delle situazioni che si presentano quanto all'evenienza dei fenomeni criminali e che il mantenimento dell'ordine pubblico presuppone una larga utilizzazione di personale che consenta di fronteggiare tempestivamente le situazioni in modo da evitare l'insorgere di incidenti.

L'aumento degli organi consente anche di mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria un maggior numero di elementi: qualora però ciò avvenisse con un trasferimento istituzionale di personale, si porrebbe il problema del controllo sul potere giudiziario, che verrebbe a disporre direttamente di contingenti di forze di polizia.

Conclude rilevando che con il disegno di legge in esame si tende in sostanza a far fronte alle più urgenti esigenze che si presentano nel Paese quanto alla disponibilità di strumenti per la difesa della libertà.

Il deputato Franchi illustra una richiesta di chiusura della discussione generale presentata insieme ai deputati Alfano e Cotecchia, ritenendo esauriente il dibattito fin qui svoltosi.

Il deputato Artali si esprime contro la richiesta formulata ritenendo necessaria la continuazione del dibattito, l'accoglimento della richiesta stessa aggraverebbe, fra l'altro, il dissenso esistente tra maggioranza ed opposizione ed avrebbe anche un indubbio significato politico qualora la maggioranza decidesse di aderirvi.

Il deputato Cavaliere, parlando a titolo personale si dichiara favorevole alla proposta, ritenendo che vi sia già stato il necessario confronto fra le diverse forze politiche.

Dopo l'intervento del Presidente Cariglia, che fa rilevare che il numero degli iscritti a parlare è limitato, e del deputato Franchi, che insiste sulla richiesta formulata, la richiesta stessa è posta in votazione e non approvata.

Il deputato Mendola Giuseppa sottolinea che l'aumento della criminalità va valutato anche sotto il profilo della qualificazione dei fenomeni criminali: una analisi condotta con riferimento alla città di Catania dimostra chiaramente che detti fenomeni affondano le loro radici nella situazione economica e sociale. Le distorsioni nel processo di sviluppo, la

struttura dell'aggregato urbano, la depressione economica sono le cause di quei fenomeni: ad eliminarli non giova perciò l'adozione di misure di repressione.

Nello stesso tempo lo « squadrismo nero » imperversa nella città, mentre continua la inerzia delle forze di polizia, anche quando sono ben noti i responsabili di quegli atti di violenza.

A Palermo ed a Messina i fascisti sono stati recentemente protagonisti di azione di violenza che pure sono rimasti impuniti: è necessario far fronte a questi fenomeni per il mantenimento dell'ordine democratico.

Il deputato Artali dopo aver sottolineata l'importanza politica del provvedimento, rileva che il consenso ad esso dato dal gruppo del MSI-destra nazionale avrebbe dovuto indurre a maggiore riflessione i gruppi di maggioranza.

Il provvedimento, se preordinato solo a far fronte alle esigenze della polizia stradale e di quella giudiziaria ed a consentire un miglioramento delle condizioni di lavoro e di impiego degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sarebbe meritevole di attenta considerazione: in realtà esso si inserisce nel diverso quadro di corpi separati dello Stato che sfuggono al controllo collegiale del Governo e che sono in concorrenza tra loro, con conseguenze negative in ordine al loro impiego.

Il problema fondamentale resta quello di tale controllo e di quello di conseguenza attualmente esercitato dal potere esecutivo nei confronti dell'autorità giudiziaria: il disegno di legge invece tende solo ad un aumento degli organici senza affrontare le questioni di fondo dell'impiego delle forze di polizia anche per fronteggiare efficacemente la violenza fascista.

In particolare, la situazione sussistente a Milano dovrebbe essere oggetto di una diversa valutazione da parte delle autorità responsabili, circa la responsabilità degli episodi di violenza, verificatesi e che debbono essere fatti risalire ai fascisti.

Conclude ribadendo che i problemi delle forze di polizia non rientrano nella competenza esclusiva del potere esecutivo e che debbono invece formare oggetto di attento esame da parte del Parlamento: non è possibile dare credito al Governo « del fermo di polizia » circa la gestione dell'ordine democratico.

Il deputato Iperico si sofferma sui problemi relativi all'ordine pubblico nella città di Milano: quanto è accaduto in questa città negli ultimi due anni interviene a sottolineare



le esigenze di un diverso impiego delle forze di polizia, cui va fatta risalire la responsabilità del turbamento dell'ordine pubblico.

Gravi responsabilità in tal senso gravano sui responsabili di quell'impiego, che è avvenuto in condizioni e con modalità tali da compromettere oggettivamente l'ordine pubblico e non da garantirlo: defatiganti condizioni di lavoro degli appartenenti alle forze di polizia creano, tra l'altro, situazioni ambientali che facilitano l'insorgere di incidenti, invece di prevenirli.

È necessario disporre di una polizia diversa, impiegata in modo diverso che per il passato, eliminando ogni connivenza con le bande fasciste: un aumento degli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non può avvenire senza risolvere preliminarmente tali problemi.

Il deputato Cotecchia sottolinea che le forze di polizia difendono gli interessi di tutti gli italiani, in condizioni esasperanti di lavoro data la penura degli organici: di ciò va ad esse dato riconoscimento.

Morti ve ne sono stati anche tra gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ma nessuno li ha ricordati: egualmente non si tiene conto delle situazioni in cui essi operano, del trattamento economico che percepiscono e dell'atmosfera di odio in cui svolgono i loro compiti.

L'introduzione del fermo di polizia e la disciplina del diritto di sciopero, istituti previsti dalla Costituzione potrebbero consentire di ridurre notevolmente i servizi di polizia in quanto concerne l'ordine pubblico, così da avere maggiore disponibilità di uomini da adibire specificamente ai servizi di polizia giudiziaria.

Osserva, quindi, che diversamente da quanto affermato dai colleghi di parte comunista, funzionari di polizia intervengono in dibattiti aventi ad oggetto problemi relativi ai loro compiti istituzionali e nessuna discriminazione avviene nei confronti del personale per motivazioni di ordine politico.

È stato detto e sostenuto in ogni circostanza che le forze di polizia giudiziaria a disposizione della Magistratura sono talmente esigue da non poter attendere ai compiti loro assegnati. Ciò è assolutamente inesatto in quanto presso i tribunali capoluoghi di regioni o di provincia e presso tribunali con vasta giurisdizione vi sono e da tempo commissariati di pubblica sicurezza e tenenze quanto non compagnie di carabinieri che hanno un organico di 40-50 uomini ciascuno.

Conclude ribadendo la necessità di affrontare decisamente i problemi dello stato giuridico ed economico degli appartenenti ai corpi di polizia e di eliminare le cause che ne determinano una utilizzazione diversa da quella della lotta contro la criminalità, illustrando un emendamento preordinato ad aumentare gli organici del corpo delle guardie di pubblica sicurezza di diecimila unità.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40.

### AFFARI ESTERI (III)

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ALDO MORO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Pedini.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL GOVERNO RELATIVE ALLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.

Il Presidente, constatata l'assenza di altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione sulle comunicazioni del Governo.

Il Sottosegretario Pedini, replicando ai vari oratori intervenuti, rileva che l'attuale dibattito costituisce un valido aiuto al Governo per meglio applicare la legge n. 1222 che fu voluta in uno spirito nuovo come strumento di presenza italiana presso i paesi che si affacciano per la prima volta alla libertà, avendo essi il diritto di concretarla in tutti i suoi aspetti, da quello politico a quello sociale. È interesse e dovere dell'Italia aiutare questi paesi nel loro sviluppo, sia sul piano bilaterale sia nel quadro della Comunità economica europea e di quella internazionale. Non vi è pertanto, come teme il deputato Sandri, alcun tradimento da parte del Governo dello spirito della legge 1222, anche se incontestabili sono certe manchevolezze che nascono dalla novità della normativa e dalla imperfezione degli uomini. Egli stesso, del resto, come rappresentante del Governo, ha voluto questo dibattito per un approfondimento critico del problema ed una migliore applicazione della legge in questione che ha rappresentato, come poche altre, una occasione di profonda collaborazione tra Parlamento ed esecutivo.

Concorda con l'auspicio espresso da vari oratori per una razionale utilizzazione della

legge 1222, sulla base di una globale programmazione di tutti gli aiuti ai paesi in via di sviluppo, sul piano tecnico, finanziario e commerciale. Nella prima fase di attuazione della legge, e non poteva essere diversamente, la maggior parte delle iniziative promosse ha costituito il completamento di impegni precedentemente presi; tuttavia è già operante lo sforzo per varare iniziative nuove, selezionate e coordinate sia tra di loro sia con quelle semipubbliche e private. In questo senso vanno positivamente interpretate le nostre iniziative in America latina e in particolare quelle in collaborazione con l'IRI, istituzione che raccoglie molte simpatie nei paesi in via di sviluppo, alcuni dei quali hanno insistentemente richiesto assistenza per la creazione di enti nazionali ricalcati sulla formula dell'Istituto su ricordato. Vale anche la pena di ricordare i programmi previsti nel settore sanitario in Etiopia, in quello del riassetto territoriale in Algeria e in quello dell'edilizia scolastica e dello sviluppo rurale nello Zaire. Nel futuro, l'indice delle priorità sia settoriali sia geografiche dovrà scaturire anche da una assidua concertazione con i paesi interessati, valutando insieme le disponibilità in rapporto alle esigenze e cercando un coordinamento sempre più stretto con l'assistenza multilaterale, anche se non va dimenticato che programmare la cooperazione tecnica è difficile per tutti i paesi. Dopo aver assicurato che terrà presente il suggerimento espresso da vari oratori di applicare la legge 1222 in modo da non modificarne lo spirito in funzione di iniziative prevalentemente economiche e commerciali, il Sottosegretario ritiene contraddittorio il rimprovero mosso dal deputato Sandri al Governo di un eccesso di iniziative in Brasile e nello stesso tempo di una mancata partecipazione anche al programma di risanamento delle cosiddette « favelas », promossa da alcuni missionari di San Paolo. Il Brasile è oggetto di costante attenzione del Governo, il quale vede con simpatia le varie iniziative, sia quella del Mato Grosso sia quella delle « favelas ». Si deve però operare in modo tale che il Ministero degli esteri non diventi un organo di assistenza e di missione, ma un centro promotore e coordinatore di iniziative rivolte all'uomo in quanto tale: per questo sarebbe stato lieto che il deputato Sandri avesse ricordato, accanto al Brasile, anche le iniziative in corso in Cile, in Bolivia ed in altri paesi che dimostrano come finalmente l'America latina attiri l'attenzione della cooperazione tecnica italiana.

Il dibattito che si conclude oggi non investe tutta la politica italiana di aiuto ai paesi in via di sviluppo, ma solo l'applicazione della legge n. 1222 di cooperazione tecnica con i paesi nuovi. È giusta quindi l'osservazione del deputato Zagari che la valutazione della situazione non può che essere, oggi, parziale. La legge sulla cooperazione tecnica attende il suo necessario completamento in una legge di cooperazione finanziaria, dalla quale si è ancora lontani, date le permanenti difficoltà di bilancio. Rimane impregiudicato il problema se agli impegni di cooperazione si possa far fronte meglio con una apposita « agenzia » che con istituti misti, quali quelli previsti dalla 1222. In ogni caso, fino a quando la presa di coscienza della necessità di una azione coordinata per la lotta al sottosviluppo non sarà pienamente matura, anche la creazione di una eventuale « agenzia » darà scarsi risultati. Dopo aver accennato ad alcuni problemi istituzionali ed in particolare al Comitato direzionale e a quello consultivo misto (dal quale ultimo ci si può attendere di più con un maggiore impegno anche da parte dei sindacati), riconosce la giustezza delle lamentele circa la mancata emanazione del regolamento di esecuzione della legge n. 1222, poiché il vecchio regolamento è indubbiamente strumento inadatto per questa nuova legge e può anzi provocare quella « caduta di volontà politica » di cui qualche oratore si è preoccupato.

Circa la politica mediterranea, gli interventi italiani si sono fatti più consistenti e hanno toccato in questi ultimi tempi anche paesi come la Siria e la Giordania; in questo caso una politica di cooperazione deve avere a monte una visione globale che si collochi anche nelle dimensioni della Comunità economica europea; gli ostacoli sono molti ma con la collaborazione di tutte le forze politiche essi possono essere resi meno difficili da superare.

Per quanto riguarda il volontariato, non vi è dubbio che il fenomeno sia stato fino ad oggi insufficiente; bisogna innanzitutto favorire la formazione di organismi che si dedichino con impegno al volontariato stesso e a tal fine esiste la libertà di creare scuole che si ispirino ad ideologie diverse, restando però fermo l'obbligo di essere rispettosi della libertà di cultura e della civiltà locale dei paesi in via di sviluppo. È deplorabile che la selezione di volontari avvenga con assoluta prevalenza nell'ambito dei laureati e dei diplomati, e in forma assai più ridotta nell'ambito degli operai specializzati. Più volte

egli stesso si è fatto sollecitatore degli organismi sindacali affinché cooperino nelle fabbriche a sensibilizzare i lavoratori alla prospettiva umana e civile di un periodo di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo, nella speranza che questa azione possa essere appoggiata da tutte le forze politiche. A tal fine si cercherà anche di ovviare alla carenza di informazioni, sin qui lamentata, sulla applicazione della legge 1222. Dopo aver ricordato le numerose iniziative prese in Somalia e quelle allo studio per incrementare la nostra presenza avviando ad alcuni inconvenienti, concorda con il deputato Storchi sulla opportunità di favorire il ritorno all'estero dei volontari che rimpatriano, che diventerebbero così dei veri e propri esperti della cooperazione tecnica. Al deputato Trombadori fa notare che l'Italia non ha preso iniziative nel Bangla-Desh perché sono mancate richieste in tal senso di enti e del Governo di quel paese. Per il Vietnam è allo studio un programma di interventi che si auspica possa essere non solo efficace ma preludio alla definizione di un piano anche asiatico di applicazione della legge 1222.

Avviandosi alla conclusione ricorda che l'attuale dibattito, che verrà ampliato al momento della presentazione da parte del Governo della relazione annuale sulla politica italiana per il sottosviluppo, conferma la validità della nostra azione che va collegata con quella della Comunità economica europea. In ogni caso non v'è dubbio che la legge 1222 qualifichi il nostro paese anche sul piano internazionale, essendo strumento moderno e per nulla neocolonialistico o neoclassista, nel doveroso rispetto della libertà dei popoli nuovi. Per realizzare gli obiettivi che ci si propone è necessario incidere anche sulla struttura e sull'azione delle nostre ambasciate nei paesi in via di sviluppo, dove si richiedono rappresentanze diplomatiche idonee. In questo campo noi siamo ben lontani dalla perfezione sia per l'organizzazione in Africa, Asia e America Latina, sia per la dislocazione e la dotazione delle ambasciate stesse. Si richiedono elementi ancora relativamente giovani e si chiede in particolare un concetto nuovo di rapporti tra Stato e Stato, una preparazione economica, una sensibilità politica e sociale del personale del tutto diverse dalle ambasciate di tradizione o da quelle che operano presso le grandi potenze, nei paesi già evoluti o negli organismi multinazionali. Sarebbe opportuno che la Commissione esteri della Camera dedicasse la sua

attenzione anche ad una rapida indagine sullo stato delle nostre ambasciate nei paesi emergenti. E infatti impossibile ottenere risultati organici se, riformando il servizio di cooperazione tecnica al Ministero degli esteri, non si riformano anche gli strumenti « terminali » di tale servizio nei continenti nuovi.

Il deputato Cardia, prendendo atto dell'annuncio dato dal Sottosegretario Pedini che è allo studio un programma di aiuti al Vietnam, annuncia il ritiro della risoluzione Giancarlo Pajetta ed altri n. 7-00008. Sollecita poi l'avvio di una indagine conoscitiva della Commissione sui problemi della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, con particolare riferimento all'area mediterranea.

Il deputato Sandri concorda con quest'ultima richiesta ritenendo urgente agire prima che la politica comunitaria in tale settore venga definita nel senso voluto dagli Stati Uniti. Tuttavia se lo svolgimento della indagine conoscitiva richiedesse troppo tempo, potrebbe per il momento utilmente discutersi del problema in generale in una apposita riunione della Commissione.

Il deputato Carlo Russo ritiene che la questione sollevata dal precedente oratore possa essere affrontata in occasione della prossima seduta che la Commissione dedicherà all'esame della relazione consuntiva sull'attività delle Comunità europee; l'indagine conoscitiva potrà pertanto essere svolta in un secondo momento, riflettendo però bene sui limiti e sugli obiettivi di essa.

Il Presidente Moro constata la concordanza della Commissione sul principio di avviare l'indagine conoscitiva, per la quale invita tutti i gruppi a fargli pervenire una memoria scritta contenente limiti e obiettivi dell'indagine stessa, nonché l'elenco delle persone che si intende ascoltare, in modo da chiedere l'autorizzazione del Presidente della Camera su basi concrete e con idee chiare. Ricorda che, per il momento, esistono altri impegni ai quali deve far fronte la Commissione, anche relativamente ai problemi europei per i quali spesso l'Italia è ingiustamente criticata; anzi, al riguardo, si potrebbe in futuro studiare l'opportunità di una indagine sul modo di operare dell'Italia in seno alle Comunità europee. Quanto al problema dello stato delle nostre rappresentanze diplomatiche, ricorda che il Sottosegretario Bemporad è già da tempo disponibile per riferire al riguardo, come richiesto in una precedente occasione dalla Commissione. Annuncia infine di aver ricevuto dal Presidente della Camera una lettera nella

quale, in risposta alle sollecitazioni e preoccupazioni unanimemente espresse dalla Commissione esteri, si dà assicurazione di aver immediatamente richiamato l'attenzione del Presidente della Commissione bilancio sugli inconvenienti che derivano alle altre Commissioni da una ritardata espressione dei richiesti pareri.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

## GIUSTIZIA (IV)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1973, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente REALE.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

#### Disegno di legge:

**Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (Urgenza) (Parere della I e della V Commissione) (864).**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione riprende l'esame del numero 4 dell'articolo 2, precedentemente accantonato:

« 4) non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute ».

Il deputato Musotto dà ragione del seguente emendamento:

*Sostituire il n. 4 con il seguente:*

« 4) previsione di nullità per l'inosservanza delle forme prescritte per gli atti processuali; previsione di nullità insanabili a garanzia dei diritti fondamentali di difesa e delle libertà civili; statuizione che la nullità assoluta non può essere opposta dalla parte che vi abbia dato o sia concorsa a darvi causa e dalla parte che non abbia interesse alla osservanza della disposizione alla quale la nullità si riferisce ».

Il deputato Manco dichiara di essere contrario all'emendamento Musotto ed insiste sul

suo emendamento, nel seguente testo modificato:

*Aggiungere alla fine del n. 4 le parole:*

« Estensione delle ipotesi di nullità assoluta nella piena attuazione dei principi indicati nel primo alinea del presente articolo ».

Il deputato Spagnoli rileva che l'emendamento Musotto desta perplessità nell'ultima parte, ma recepisce la parte essenziale dell'emendamento d'iniziativa dei deputati Benedetti Gianfilippo ed altri, che potrebbe essere ritirato ove si concordasse una formulazione unitaria. Dichiara comunque di modificare l'emendamento Benedetti Gianfilippo ed altri come segue:

*Aggiungere alla fine del n. 4 le parole:*

« considerazione, tra le nullità assolute, dell'inosservanza delle norme che attengono alla tutela dei diritti della difesa, alla garanzia della libertà personale e degli altri diritti costituzionali dell'imputato ».

Il deputato Reggiani sottolinea l'inopportunità di introdurre modifiche al n. 4 dell'articolo 2 che, per quanto criticabile sul piano formale, pone delle direttive chiare e valide.

Il relatore Dell'Andro dichiara di condividere il principio secondo cui l'inosservanza delle norme a tutela dei diritti della difesa, della libertà e degli altri diritti costituzionali dell'imputato produce nullità assoluta. Rileva per altro che la strutturazione formale dei tre emendamenti genera perplessità e consente interpretazioni non conformi all'intento dei proponenti: non accetta pertanto alcun emendamento.

Il sottosegretario Pennacchini, ribadita la esigenza di una sollecita conclusione dell'iter del provvedimento, dichiara di associarsi alle considerazioni espresse dal relatore, rilevando inoltre che le modifiche proposte sono suscettibili di generare incertezza all'atto della loro applicazione da parte del legislatore delegato.

Il deputato Lospinoso Severini afferma che il gruppo democristiano, constatata la difficoltà di pervenire in questa sede ad una specificazione delle ipotesi di nullità che non sia eccessivamente lata o ristretta, voterà contro i tre emendamenti.

Il deputato Spagnoli dichiara che il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento Benedetti Gianfilippo ed altri, nel testo modificato.

Posti in votazione, i tre emendamenti sono respinti, ed il n. 4 è approvato nel testo originario del disegno di legge.

La Commissione passa quindi al n. 6 dell'articolo 2:

6) possibilità di acquisire, ai fini dell'accertamento dell'imputabilità e della pericolosità, in ogni stato e grado del giudizio di merito ed in contraddittorio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto; effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato;

Il deputato Spagnoli dà ragione del seguente emendamento:

*Sostituire il n. 6 con il seguente:*

« 6) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato, con acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito e in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche e di voci correnti ».

Il deputato Manco illustra il seguente emendamento:

*Aggiungere alla fine del n. 6 le parole:*  
« possibilità di acquisire compiuta conoscenza e di esprimere effettivo giudizio anche nei confronti delle altre parti private del processo ».

Il deputato Musolto dichiara di essere favorevole all'emendamento Spagnoli ed altri, recante una formulazione più chiara e concisa di quella contenuta nel disegno di legge.

Il relatore Dell'Andro accetta l'emendamento Spagnoli, purché l'ultima parte di esso venga sostituita con le parole: « con esclusione di informazioni non relative a fatti determinati ». Non accetta l'emendamento Manco ed altri.

Il sottosegretario Pennacchini accetta l'emendamento Spagnoli, limitatamente alla prima parte, invitando i presentatori a sopprimere le parole: « con esclusione di informazioni generiche e di voci correnti ». Non accetta l'emendamento Manco, che consentirebbe di estendere eccessivamente la durata dei processi penali.

Il deputato Spagnoli ed il deputato Manco insistono sui loro emendamenti.

La Commissione respinge l'emendamento Manco ed approva, votandolo per parti separate, l'emendamento Spagnoli, che sostituisce integralmente il n. 6 dell'articolo 2.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

## BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

### Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1973, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente TARABINI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Fabbri; per l'interno, Cottone; per la difesa, Buffone; per i trasporti e l'aviazione civile, Giglia; e per il turismo e lo spettacolo, Speranza.

Il deputato Raucci chiede che la Commissione proceda subito all'esame dei nuovi emendamenti al disegno di legge n. 766 (concernente il personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa), in quanto il parere è atteso dalla Commissione affari costituzionali, competente in sede primaria, già riunita in sede legislativa.

Il Presidente Tarabini non può accogliere tale richiesta di inversione dell'ordine del giorno, in quanto risulta momentaneamente assente il deputato Gava, incaricato di riferire sul provvedimento.

Il deputato Raucci replica ricordando che, in altre occasioni, il Presidente provvede egli stesso a sostituire, di volta in volta, i relatori assenti per quei provvedimenti che rivestivano particolare urgenza. Ritiene, pertanto, di dover elevare una formale protesta non soltanto per l'assenza del relatore, ma anche per il metodo seguito, che rischia di paralizzare l'attività legislativa delle altre Commissioni, le quali non possono procedere all'esame dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno in mancanza del parere della Commissione bilancio. Dichiara, inoltre, di essere disposto egli stesso a riferire sugli emendamenti al disegno di legge, perché come è stato più volte rilevato, proprio in ragione delle più ampie responsabilità istituzionalmente assegnate alla Commissione bilancio e programmazione, non si sta in tale Commissione nel rapporto fra maggioranza e minoranza così come si sta in tutte le altre Commissioni, ma con una funzione di controllo, cui inerisce una componente tecnica, che obbliga tutti indistintamente, sicché le divisioni politiche si devono considerare un po' più lontane nella Commissione bilancio di quanto non lo siano nelle altre Commissioni.

Il Presidente Tarabini chiarisce di non poter disporre la sostituzione del relatore assente, trattandosi di un provvedimento di

una certa rilevanza e complessità: d'altra parte, la disponibilità del deputato Raucci a riferire sul provvedimento governativo travalica quella che è stata la prassi sempre seguita in Commissione.

**Disegno di legge:**

**Servizi di mensa-bar nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Parere alla X Commissione) (1513).**

Dopo che il relatore Altissimo ha ricordato la conclusione interlocutoria cui era pervenuta la Commissione nel corso di un precedente esame dedicato al disegno di legge, il Sottosegretario Giglia fornisce i chiarimenti richiesti sulla portata del disegno di legge e sulle sue implicazioni di carattere finanziario, soffermandosi, in particolare, a precisare gli oneri che ne discenderanno per le spese di impianto e di funzionamento delle mense.

A sua volta, il Sottosegretario Fabbri assicura la congruità della indicazione di copertura richiamata a fronte della maggiore spesa dal provvedimento implicata e imputata sugli stanziamenti ordinari di taluni capitoli di bilancio dell'azienda ferroviaria, che presentano sufficienti disponibilità.

Su proposta del relatore Altissimo, quindi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole. La Commissione, segnala, peraltro, alla competente Commissione di merito la necessità di perfezionare l'indicazione di copertura contenuta nel secondo comma dell'articolo 8 del disegno di legge, aggiungendo la espressa menzione dello stato di previsione della spesa cui si riferiscono i capitoli di bilancio richiamati a fronte della maggiore spesa ivi implicata (stato di previsione della spesa dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1973).

**Disegno di legge:**

**Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Parere alla X Commissione) (1531).**

Aderendo all'invito rivolto dalla Commissione al Governo nel corso della precedente seduta dedicata all'esame della iniziativa legislativa, il Sottosegretario Fabbri chiarisce che la postazione di 130.171 milioni, introdotta, con la nota di variazioni al bilancio, nel fondo globale 1973 per « sovvenzioni all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici nonché all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione ai provvedimenti pre-

visti per quei settori » sarà utilizzata per il finanziamento, oltre che del disegno di legge in esame, anche dei seguenti provvedimenti, attualmente all'esame del Parlamento: disposizioni per il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (C. 1314); modificazioni delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dello Stato (C. 1315); modificazione al trattamento economico di trasferta e di trasloco del personale delle ferrovie dello Stato (C. 1316); riduzione dell'orario di lavoro del personale delle ferrovie dello Stato (S. 891); riassorbimento in gestione diretta del servizio di manipolazione, carica e manutenzione accumulatori (C. 1514).

Su proposta del relatore Altissimo, quindi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

**Disegno di legge:**

**Modifiche alla legge 9 febbraio 1963, n. 223, istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia (Parere alla X Commissione) (1405).**

Il relatore Gargano ricorda il precedente esame condotto dalla Commissione bilancio sul disegno di legge ed il parere favorevole al riguardo espresso. Aggiunge che il provvedimento è stato nuovamente iscritto all'ordine del giorno, poiché il Ministero del tesoro ha successivamente fatto presente che, in relazione alla chiusura dell'anno finanziario 1972, si rendeva necessario ulteriormente modificare le clausole finanziarie contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 3 del disegno di legge, allo scopo di riferire all'anno finanziario in corso l'imputazione della maggiore spesa complessivamente implicata per l'erogazione delle tre *tranches* del contributo statale in favore del Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia.

Dopo che il deputato Gambolato ha reiterato le riserve della sua parte sul merito del provvedimento, la Commissione delibera di confermare il parere favorevole già trasmesso in data 20 febbraio 1973, a condizione che il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 del disegno di legge, risultino sostituiti dalla seguente nuova definitiva formulazione: « All'onere di lire 450 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 150 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uso prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità,

indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 150 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, e, quanto a lire 150 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 ».

**Disegno di legge:**

**Interventi finanziari a favore delle attività di prosa (*Parere alla II Commissione*) (1533).**

Su proposta del relatore Altissimo e dopo che il deputato Bernini ha avanzato riserve sul merito del disegno di legge, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

**Disegno di legge:**

**Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale di custodia dei canali demaniali (*Parere alla VI Commissione*) (1535).**

Su proposta del Presidente Tarabini e dopo interventi del deputato Raucci e del Sottosegretario Fabbri, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole. Poiché, peraltro, il provvedimento non ha efficacia retroattiva e poiché, d'altra parte, le contabilità relative al bilancio 1972 risultano ormai chiuse, la Commissione richiama all'attenzione della competente Commissione di merito la necessità di sopprimere, nel testo dell'articolo 2 della iniziativa legislativa, qualsiasi riferimento al decorso esercizio finanziario e, quindi, di imputare la maggiore spesa implicata (che evidentemente avrà decorrenza a partire dall'esercizio finanziario in corso), a riduzione del capitolo n. 1404 del bilancio del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

**Disegno di legge:**

**Aumento del contributo annuo dovuto dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (*Parere alla II Commissione*) (1537).**

Su proposta del relatore Orsini, con il quale manifesta consenso il Sottosegretario Fabbri, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che nel testo dell'articolo 2 del disegno di legge sia inserita una espressa deroga alla legge n. 64 del 1955 per consentire ancora l'utilizzo delle somme accantonate sul fondo globale 1971 an-

che dopo la scadenza del 31 dicembre 1972, e cioè anche dopo la chiusura dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui dette somme furono allocate in bilancio; nonché a condizione che la copertura relativa al decorso esercizio finanziario sia imputata « a carico » (e non a riduzione) degli stanziamenti del fondo globale 1972. Di conseguenza, la Commissione ritiene di poter suggerire alla competente Commissione di merito la seguente nuova formulazione del primo comma del predetto articolo 2 della iniziativa legislativa governativa: « All'onere di lire 300 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 100 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 100 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, e, quanto a lire 100 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 ».

**Disegno di legge:**

**Estensione al personale del Corpo della guardia di finanza del contributo per spese di vestiario previsto dalla legge 13 giugno 1952, n. 698, per gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (*Parere alla VI Commissione*) (1538).**

Il Presidente Tarabini illustra il disegno di legge, rilevando come il provvedimento non rechi alcuna indicazione circa la misura della maggiore spesa implicata e la relativa necessaria copertura, limitandosi la relazione introduttiva a precisare che il provvedimento comporta una spesa di circa 500.000 lire, che troverebbe capienza nelle normali dotazioni del capitolo n. 1207 del bilancio del Ministero delle finanze, concernente vestiario ed equipaggiamento. Il Presidente prosegue osservando che la necessità della indicazione di copertura per ogni legge di spesa discende direttamente dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sicché ogni provvedimento che importi nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato deve indicare esplicitamente i mezzi finanziari per fronteggiare la spesa implicata: si rende perciò necessario integrare il testo della iniziativa legislativa con l'aggiunta di un articolo, che imputi espressamente l'onere agli stanziamenti del capitolo

n. 1207 del bilancio del Ministero delle finanze.

Dopo un intervento del Sottosegretario Fabbri, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che il testo del disegno di legge risulti integrato con l'inserimento di un articolo aggiuntivo che, a fronte della maggiore spesa annua di lire 500.000 annue, richiami gli stanziamenti del capitolo n. 1207 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

**Disegno di legge:**

**Rilevamento della Carta geologica d'Italia (*Parere alla XII Commissione*) (1574).**

Su proposta del relatore Orsini e dopo una richiesta di chiarimenti del deputato Altissimo, il Sottosegretario Fabbri rappresenta alla Commissione la necessità, in relazione alla chiusura delle contabilità concernenti il decorso esercizio finanziario, di modificare la indicazione di spesa contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge, nonché la formulazione di copertura, di cui al successivo articolo 4.

Dopo un breve intervento del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che l'autorizzazione di spesa contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge risulti modificata nel senso di ripartire la spesa globale di 600 milioni in ragione di 300 milioni per il corrente esercizio finanziario e di 100 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1976; nonché a condizione che la copertura dell'onere recato dal provvedimento per il corrente esercizio finanziario (300 milioni) sia assicurata, per 200 milioni, a carico del fondo globale 1972 e, per 100 milioni, a riduzione del fondo globale 1973.

Di conseguenza, la Commissione ritiene di poter suggerire alla competente Commissione di merito che l'articolo 3 e il primo comma dell'articolo 4 del disegno di legge siano così modificati:

*Articolo 3.* — « Per ovviare alle esigenze derivanti dall'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 300 milioni nell'anno finanziario 1973 e di lire 100 milioni in ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1976 ».

*Articolo 4.* — *Primo comma:* « All'onere di lire 300 milioni, previsto dalla presente legge per l'anno finanziario 1973, si provvede, per lire 200 milioni, a carico delle disponibilità del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, e, per lire 100 milioni, con riduzione di pari importo del fondo di cui al corrispondente capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 ».

**Disegno di legge:**

**Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (*Parere alla I Commissione*) (1573).**

Il Sottosegretario Cottone fornisce alla Commissione i richiesti chiarimenti sulla congruità degli stanziamenti dei capitoli di bilancio del disegno di legge richiamati per fronteggiare la maggiore spesa implicata; aggiunge che l'aumento degli organici, oggetto della iniziativa legislativa governativa, renderà meno pressante il ricorso alle prestazioni straordinarie richieste al personale di ruolo e volontario dei vigili del fuoco, consentendo in tal modo notevoli economie sulle disponibilità stanziata, al riguardo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e parzialmente utilizzate per il finanziamento di una quota parte dell'onere conseguente all'attuazione del provvedimento in esame.

Su proposta del relatore Corà la Commissione delibera quindi, di esprimere parere favorevole.

**Disegno di legge:**

**Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (*Parere alla VI Commissione*) (1558).**

Su proposta del Presidente Tarabini, con il quale manifesta consenso il Sottosegretario Fabbri, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che, nel testo del disegno di legge risulti introdotta una espressa deroga alla legge n. 64 del 1955 per consentire ancora l'utilizzo delle somme a suo tempo accantonate sul fondo globale 1971, anche dopo la chiusura dell'esercizio finanziario successivo a quello della loro iscrizione in bilancio; nonché a condizione di imputare la copertura della spesa relativa al decorso esercizio finanziario « a carico » (e non a riduzione) del fondo globale 1972.

La Commissione ritiene, pertanto, di poter suggerire alla competente Commissione di me-



rito la seguente nuova formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge:

« All'onere di lire 75 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 25 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 25 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 e, quanto a lire 25 milioni, a riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

#### Disegno di legge:

**Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere alla VI Commissione) (1613).**

Dopo illustrazione del Presidente Tarabini e dopo che il Sottosegretario Fabbri ha fornito ampie assicurazioni che la lievissima maggiore spesa implicata dal provvedimento potrà essere fronteggiata con il maggior gettito derivante dalla soppressione dei bollettari del lotto da lire 100 e dalla elevazione della giocata minima per tutte le ruote da 150 a 200 lire, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

#### Disegno di legge:

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970 (Approvato dal Senato) (Parere alla II Commissione) (1752).**

Su proposta del relatore Altissimo e dopo che il Sottosegretario Fabbri ha chiarito alla Commissione che le spese di ricostruzione e di equipaggiamento della linea ferroviaria poste a carico dello Stato italiano sono già state autorizzate per legge (rispettivamente con le leggi 27 luglio 1967, n. 635 e 30 giugno 1971, n. 510), sicché, il disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri, limitandosi ad autorizzare la ratifica della convenzione tra l'Italia e la Francia, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

#### Disegno di legge:

**Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonché stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa (Parere alla I Commissione) (766).**

Il relatore Gava, dopo aver ricordato le conclusioni cui era pervenuta la Commissione nel corso del precedente esame dedicato al provvedimento, illustra il testo degli articoli aggiuntivi 3-bis, 3-ter e 3-quater, proposti dal Governo in sede di Commissione affari costituzionali e da quest'ultima trasmessi dalla Commissione bilancio; illustra, altresì, due emendamenti, rispettivamente agli articoli 3-quater e 5, a firma del deputato Ianniello. Il relatore conclude dichiarando che, prima di esprimere una valutazione sugli emendamenti all'esame della Commissione, ritiene necessario conoscere al riguardo l'orientamento del Governo circa la eventuale incidenza di nuovi oneri e la relativa necessaria copertura.

Il Sottosegretario Buffone, con il quale manifesta consenso il Sottosegretario Fabbri, chiarisce che gli emendamenti proposti dal Governo non implicano nessun ulteriore onere a carico del bilancio dello Stato e aggiunge che soltanto per un eccesso di scrupolo è stata introdotta la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 3-ter concernente l'obbligo di rendere vacanti, in corrispondenza delle assunzioni, altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della difesa. Per quanto concerne, invece, gli emendamenti proposti dal deputato Ianniello, dichiara che il Governo è contrario sia per ragioni di merito sia per questioni di carattere finanziario.

Il deputato Ianniello chiarisce la portata delle modifiche da lui suggerite con gli emendamenti presentati, precisando che l'emendamento all'articolo 3-quater non comporta alcun onere, trattandosi di una modifica di carattere tecnico, mentre l'articolo aggiuntivo relativo al condono potrà implicare una lievissima maggiore spesa, certamente fronteggiabile nell'ambito delle normali dotazioni dei competenti capitoli del bilancio del Ministero della difesa.

Il deputato Raucci riferisce il consenso della sua parte su tutti gli emendamenti in esame, rappresentando la intollerabile situazione esistente nell'Amministrazione della difesa a seguito del sistema delle concessioni dei lavori

in appalto, che determina assunzioni a carattere discriminatorio (in cui l'elemento politico gioca un ruolo determinante) e favorisce un inammissibile sfruttamento cui vengono sottoposti i lavoratori; sottolinea ancora che gli emendamenti non pongono problemi di copertura, giacché l'onere implicato, di dimensioni assai modeste se non addirittura irrilevanti, può essere fronteggiato a carico dei normali stanziamenti di bilancio.

Dopo ulteriori interventi del Presidente Tarabini, del deputato Ianniello, dei Sottosegretari Fabbri e Buffone e su proposta del relatore Gava, la Commissione delibera, alla unanimità, di esprimere parere favorevole sugli articoli 3-bis e 3-ter e 3-quater proposti dal Governo e trasmessi dalla competente Commissione di merito in data 20 marzo 1973. La Commissione delibera, invece, a maggioranza, di esprimere parere contrario sugli emendamenti rispettivamente all'articolo 3-ter e all'articolo 5, proposti dal deputato Ianniello, poiché tali emendamenti implicano una maggiore spesa in misura indeterminata, a fronte della quale non risulta individuata o prospettata alcuna indicazione di copertura.

#### Disegno di legge:

**Revisione del ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (Parere alla I Commissione) (1646).**

Su proposta del relatore Gava, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

#### Disegno di legge:

**Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione del turismo all'estero (Parere alla II Commissione) (1691).**

Su proposta del relatore Gava e dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Bernini (che avanza oggi riserve sul merito del provvedimento) e Turchi, e dopo una richiesta di chiarimenti (a proposito della mancanza del concerto dei ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero sul provvedimento, nonché a proposito della carenza di notizie e di informazioni sull'attività dell'ENIT) avanzata dal Presidente Tarabini, cui replica il Sottosegretario Speranza (fornendo delucidazioni sulla portata del provvedimento e riconoscendo l'esigenza di affrontare la ristrutturazione dell'ENIT ed il coordinamento, anche a livello regionale, di tutta la politica promozionale del turismo all'este-

ro), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

#### Disegno di legge:

**Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (Parere alla II Commissione) (917).**

Dopo interventi del Presidente Tarabini e dei Sottosegretari Cottone e Fabbri, la Commissione delibera di rinviare l'esame degli emendamenti, a firma rispettivamente del relatore Turnaturi e del deputato Tozzi Condivi, trasmessi dalla competente Commissione di merito in data 1° marzo 1973, in attesa che tra le varie amministrazioni interessate vengano confrontati e comunque composti i vari punti di vista in ordine alla formulazione definitiva del testo degli articoli del disegno di legge.

#### Proposta di legge:

**Buffone ed altri: Revisione dell'organico degli ufficiali di ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico (Parere alla VII Commissione) (197).**

Dopo illustrazione del relatore Altissimo e dopo che il Sottosegretario Fabbri ha riferito il contrario avviso del tesoro, la Commissione delibera di esprimere parere contrario, poiché la proposta di legge implica una maggiore spesa a fronte della quale non è recata alcuna indicazione di copertura.

#### Proposta di legge:

**Zamberletti e Arnaud: Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 966, recante l'aggiunta di un comma all'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, in materia di servizi antincendi (Parere alla II Commissione) (537).**

La Commissione delibera di rinviare l'ulteriore esame della proposta di legge, in attesa di conoscere il testo definitivo del provvedimento, che dovrebbe essere concordato tra i proponenti e le competenti Amministrazioni interessate.

#### Proposta di legge:

**Vineis ed altri: Concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche, e dei mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11 anche per gli impianti che rimangono in esclusiva proprietà all'ENEL (Parere alla IX Commissione) (1257).**

Dopo illustrazione favorevole del relatore Altissimo, la Commissione delibera di rinviare

re l'ulteriore esame della proposta di legge, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Fabbri, il quale rappresenta la necessità per il Ministero del tesoro di acquisire dati e chiarimenti sulla portata, soprattutto finanziaria, del provvedimento.

**Proposte di legge:**

**Boldrini ed altri:** Perequazione delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali (420);

**Ceccherini ed altri:** Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali ed i loro familiari superstiti (950);

*(Parere alla II Commissione).*

La Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'esame del testo unificato delle due proposte di legge, elaborato e trasmesso dalla competente Commissione di merito e pervenuto soltanto nella giornata di ieri.

**Proposte di legge:**

**Mancini Vincenzo ed altri:** Concessione di un contributo straordinario al comitato promotore delle celebrazioni del bicentenario della morte di Luigi Vanvitelli (1070);

**Lezzi e Achilli:** Concessione di contributo straordinario al Comitato per le celebrazioni del bicentenario della morte di Luigi Vanvitelli (1398);

*(Parere alla VIII Commissione).*

Il Sottosegretario Fabbri riferisce il consenso del Tesoro sul testo unificato delle due proposte di legge, precisando che il relativo onere di 70 milioni potrà essere fronteggiato a riduzione degli stanziamenti del fondo globale 1973, con utilizzo di una quota-parte dell'accantonamento di 1.600 milioni, inizialmente destinato a « Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti » (Elenco n. 5 del Ministero del tesoro).

Su proposta del relatore Gava, la Commissione delibera, quindi, di esprimere parere favorevole sul testo unificato delle due proposte di legge, elaborato e trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 22 febbraio 1973, a condizione che il secondo e il terzo comma dell'articolo 2 del predetto testo unificato risultino così modificati:

« All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio ».

**Disegno e proposta di legge:**

**Modifiche alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, e 2 aprile 1968, n. 491, sull'indennità degli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali (1698);**

**D'Alema ed altri:** Modifica alla legge 11 marzo 1958, n. 208, e successive modificazioni sulle indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province (737);

*(Parere alla II Commissione).*

Il relatore Orsini illustra ampiamente il disegno e la proposta di legge, manifestando qualche perplessità perché entrambi i progetti di legge addossano nuovi oneri ai bilanci degli enti locali senza contestualmente fornire nuovi mezzi e nuove entrate per far fronte alle nuove spese imposte per legge.

Intervengono nella discussione i deputati Gargano, Gava, Turchi, Bernini e Altissimo, nonché il Sottosegretario Fabbri, il quale ultimo, a titolo personale, ricorda come nella passata legislatura sia stato più volte posto il problema della estensione dell'obbligo di copertura alle spese dalla legge poste a carico di enti pubblici, a garanzia dell'equilibrio delle rispettive gestioni finanziarie, non potendosi procedere ad un risanamento della finanza locale continuando ad addossare nuovi o maggiori spese a carico dei bilanci comunali e provinciali senza nel contempo prevedere nuovi cespiti di entrata ovvero misure compensative attraverso sgravi fiscali.

Successivamente, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 1698. La Commissione delibera, altresì, di esprimere parere favorevole anche sulla proposta di legge di iniziativa dei deputati D'Alema ed altri (n. 737), che tratta materia analoga a quella contenuta nel disegno di legge n. 1698, entro i limiti di spesa contemplati dalla iniziativa legislativa governativa.

**Proposte di legge:**

**Scotti:** Estensione al personale statale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle norme e del trattamento previsti dalla legge 24 luglio 1971, n. 556 (705);

**Senatori Sammartino ed altri:** Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1971.

n. 556, recante norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72 (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (1446);

(Parere alla I Commissione).

Su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di rinviare l'esame delle due proposte di legge, al fine di acquisire dati e chiarimenti sulla loro portata finanziaria.

#### Proposta di legge:

Foschi: Provvedimenti a favore del personale sanitario profugo e rimpatriato dalla Libia (Parere alla XIV Commissione) (457).

Su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera che nulla osta all'ulteriore iter della proposta di legge per quanto riguarda la competenza della Commissione bilancio.

#### Proposte di legge:

Cortese ed altri: Concessione di un contributo straordinario di 50 milioni al Comitato organizzatore del XVIII Congresso biennale dell'*International College of Surgeons* (Collegio internazionale di chirurgia) (Parere alla XIV Commissione) (1598).

Dopo illustrazione del relatore Orsini e dopo che il Sottosegretario Fabbri ha riferito il consenso del Governo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che la maggiore spesa di 50 milioni implicata dalla proposta di legge resti fronteggiata a carico degli stanziamenti del fondo globale 1971 (ove risulta iscritta una specifica posta per il finanziamento del provvedimento in esame), in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64. Di conseguenza, la Commissione ritiene di poter suggerire alla competente Commissione di merito la seguente nuova formulazione del primo comma dell'articolo 2 della proposta di legge: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

#### Proposta di legge:

Senatori Alessandrini e Sammartino: Modifiche e integrazioni della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di

culto (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere alla IX Commissione) (1273).

Su proposta del Presidente Tarabini e dopo che il Sottosegretario Fabbri ha manifestato qualche riserva del Tesoro sulla formulazione della proposta di legge, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

## FINANZE E TESORO (VI)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1973, ORE 10,20. —  
Presidenza del Presidente MALFATTI.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini.

#### Disegno di legge:

Integrazioni e modifiche al Fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata (Parere della V, della VIII e della XII Commissione) (1404).

(Seguito e conclusione dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

Il deputato Gastone, premesso che la sua parte non è contraria all'uso del capitale pubblico per la ricerca applicata, dichiara di ritenere non congruo che a decidere sull'uso delle risorse sia una azienda bancaria. Le ristrutturazioni proposte al meccanismo del fondo dal disegno di legge non appaiono convincenti. Si pongono una serie di interrogativi concernenti gli utilizzi produttivi e l'analisi delle capacità imprenditoriali. Occorre istituire, per legge, una finanziaria *ad hoc*, con capitali conferiti dalle banche pubbliche, ed istituire altresì un fondo per crediti a medio termine finalizzati alla traduzione dei risultati della ricerca in processi produttivi. Occorre superare la tendenza che privilegia nei finanziamenti per la ricerca le grandi imprese ricorrendo a forme consortili fra le aziende minori sulla base delle esperienze francesi e inglesi. Un altro problema rilevante è costituito dalla dispersione e sovrapposizione delle iniziative statali per nulla coordinate. Criticate le formule di *plafond* d'intervento e contributo, sottolinea che è necessario rivedere le procedure istruttorie. Il parere scientifico va ri-

chiesto al CNR. Ritiene opportuna la costituzione di un Comitato ristretto che valuti tali problemi.

Il deputato Dal Sasso si dichiara favorevole al provvedimento che la sua parte considera, per altro, parziale.

Il relatore Mazzarrino dichiara di ritenere interessanti talune ipotesi sviluppate dal deputato Gastone, ma osserva che esse propongono questioni assai più vaste della portata del provvedimento in discussione. Circa la *vezata quaestio* del problema delle minori imprese non ritiene, nel campo della ricerca applicata, che la distinzione tra grandi e piccole imprese abbia un senso paragonabile a quello che riveste per il credito agevolato. Condizionare poi i finanziamenti della ricerca alla loro utilizzabilità produttiva costituirebbe un ulteriore ostacolo procedurale. Più interessante ritiene l'ipotesi della creazione di un fondo destinato alla traduzione operativa. Quanto all'*iter* delle pratiche esprime talune perplessità circa l'intervento del Ministero della ricerca scientifica che non appare dotato di robuste strutture: non ritiene utile moltiplicare i centri di intervento decisionale, mentre è congruo e sufficientemente garantito il potere decisionale del CIPE.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Ruffini sottolinea la non pertinenza dell'aspetto dimensionale delle imprese per il settore della ricerca. Ritiene imprescindibili tre esigenze: quella della riservatezza che deve circondare i progetti, quella della snellezza delle procedure e quello della verifica della congruenza sia scientifica sia di corrispondenza al piano dei progetti stessi. Il Governo è aperto per quanto concerne le procedure previste dall'articolo 2, ma fa osservare che o si danno contenuti operativi al Ministero della ricerca scientifica oppure lo si sopprime.

Il Presidente Malfatti osserva che lo Stato è tenuto a fissare le grandi scelte e le priorità, ma che sarebbe opportuno, onde evitare il moltiplicarsi di passaggi di pratiche spesso risolti in pure prese d'atto, affidare agli organi tecnicamente attrezzati (quali, nel caso di specie, l'IMI) le specifiche decisioni esecutive. Non ritiene opportuno per il provvedimento in esame la costituzione di un comitato ristretto, organo invece utile allorché si sia in presenza di provvedimenti concorrenti o di testi per i quali esistono numerosi emendamenti.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli che approva modificando l'articolo 3 sulla scorta di un emendamento gover-

nativo che traduce il parere della Commissione bilancio e che perfeziona formalmente le indicazioni di copertura.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Mazzarrino di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente Malfatti si riserva la nomina del Comitato dei nove.

#### Disegno di legge:

Modifiche all'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernenti l'ammissibilità di un terzo rappresentante alle grida degli agenti di cambio (1499).

(Richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Su proposta del relatore Vincenzi la Commissione delibera all'unanimità, consenziente per il Governo il Sottosegretario di Stato per il tesoro Ruffini, di richiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge.

Il Presidente Malfatti si riserva di acquisire i consensi dei gruppi non presenti oggi in Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

## DIFESA (VII)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1973, ORE 9,10. — *Presidenza del Presidente MAGRI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

#### Disegno di legge:

Modifica dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della marina mercantile (*Parere della X Commissione*) (1621).

(Esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Il relatore De Meo illustra favorevolmente il disegno di legge e propone che la Commissione ne chieda l'assegnazione alla propria competenza legislativa.

La Commissione, all'unanimità, favorevole il Sottosegretario Lattanzio, accoglie la proposta del relatore.

#### Disegno di legge:

Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica

*(Parere della I, della V e della VIII Commissione) (1564).*

*(Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

Il Sottosegretario Lattanzio presenta il seguente articolo sostitutivo degli articoli 1 e 2 del disegno di legge:

« I titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado validi per l'ammissione ai corsi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e i titoli di studio suindicati e quelli universitari validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli delle predette Forze armate sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Con decreto del Ministro della difesa sono indicati i corsi delle Accademie ed i concorsi ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle del presente articolo ».

La Commissione fa proprio l'articolo sostitutivo e, su proposta del Presidente, all'unanimità delibera di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione del disegno di legge alla propria competenza legislativa.

#### Disegno di legge:

Norme per la determinazione delle misure dell'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'esercito che lasciano il servizio permanente (1653).

*(Esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).*

Il Presidente, in sostituzione del relatore assente, illustra favorevolmente il disegno di legge e propone che la Commissione ne chieda l'assegnazione alla propria competenza legislativa.

La Commissione all'unanimità, favorevole il Sottosegretario Lattanzio, accoglie la proposta del Presidente.

#### Proposte di legge:

Senatori Baldini e Mazzoli; Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97, in materia di avanzamento degli ufficiali (*Approvata dalla IV Commissione del Senato*) (1712);

Buffone ed altri; Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1969, n. 97, concernente la modifica dell'articolo 39 della legge 12 no-

vembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (302).

*(Esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).*

Il Presidente illustra favorevolmente le proposte di legge identiche nel contenuto e nella forma e propone che la Commissione ne chieda l'assegnazione alla propria competenza legislativa.

Favorevoli i deputati de Meo e D'Auria ed il Sottosegretario Lattanzio, la Commissione all'unanimità accoglie la proposta del Presidente.

#### Disegno di legge:

Modifiche alla legge 25 maggio 1962, n. 417, relativamente al trattamento di quiescenza degli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo per mutilazioni o invalidità di guerra (*Approvato dalla IV Commissione del Senato*) (*Parere della V e della VI Commissione*) (1659).

*(Esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).*

Il relatore Armani illustra favorevolmente il disegno di legge e propone che la Commissione ne chieda l'assegnazione alla propria competenza legislativa.

La Commissione all'unanimità, favorevole il Sottosegretario Lattanzio accoglie la proposta del relatore.

#### Proposte di legge:

Bodrito ed altri: Nuove norme sul servizio di leva (1335);

Boldrini ed altri: Riduzione della ferma di leva per l'esercito, per l'aeronautica e per la marina (*Parere della IV e della V Commissione*) (663);

Maggioni ed altri: Estensione ai giovani coniu-  
gati con prole ed arruolati nel servizio di leva, dei benefici di cui all'articolo 91, capo IX, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (154).

*(Rinvio dell'esame).*

Per assenza del relatore l'esame delle proposte è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,50.

#### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1973, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente MAGRÌ.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

**Disegno di legge:**

Norme riguardanti il trattamento di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali albanesi cessati dal servizio in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 489 (*Parere della V e della VI Commissione*) (1563).

(Discussione e approvazione).

Il Presidente, in sostituzione del relatore assente, si richiama alla relazione svolta in sede referente.

La Commissione, quindi, approva gli articoli del disegno di legge con un emendamento tecnico del deputato de Meo all'articolo 1 e con la modifica proposta dalla V Commissione bilancio all'articolo 2.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato con l'astensione dei deputati del gruppo comunista.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

## ISTRUZIONE (VIII)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GUI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Valitutti.

**Proposta di legge:**

Galloni e Gioia: *Provvidenze a favore degli istituti statali per sordomuti (Urgenza)* (*Parere della I e della V Commissione*) (120).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione sulle linee generali della proposta di legge.

Il deputato Raicich esprime una serie di perplessità a nome del suo gruppo sul provvedimento in discussione. Il Presidente Gui, in momentanea sostituzione del relatore Salvatori, replica agli intervenuti nella discussione osservando che la proposta di legge tende a soddisfare talune esigenze immediate, senza peraltro pregiudicare le più complesse questioni metodologiche relative al recupero dei sordomuti. Il Sottosegretario Valitutti, osservando che l'approvazione della proposta di legge costituisce il presupposto per l'applicabilità delle disposizioni sullo stato giuridico agli insegnanti degli istituti statali per sordomuti, dichiara che il Governo è favorevole ad una sollecita approvazione della proposta di legge.

La Commissione passa all'esame degli articoli. Dopo interventi dei deputati Bardotti e Tedeschi e del relatore Salvatori sull'articolo 1, viene approvato un emendamento del Governo che sposta al 1974-75 la data del 1972-1973 prevista dal secondo comma. Con tale emendamento la Commissione approva senza ulteriori modifiche l'articolo 1 nel suo complesso.

La Commissione approva quindi l'articolo 2 con un emendamento del Governo che sposta al 1973 la data del 1971 prevista dal primo comma.

La Commissione approva senza modifiche l'articolo 3.

Il Presidente Gui rinvia il seguito della discussione degli altri articoli ad una prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1973, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente GUI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Speranza.

**Proposta di legge:**

Senatori Pieraccini ed altri: *Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo «La Biennale di Venezia»* (*Parere della I, della III, della V e della VI Commissione*) (1202).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 9, iniziando dall'emendamento del deputato Giordano, sostitutivo del primo, del secondo e del quarto comma, i cui primi due commi erano stati approvati nella seduta precedente.

La Commissione approva l'ultimo comma dell'emendamento Giordano, sostitutivo del quarto comma dell'articolo 9, e respinge un emendamento allo stesso quarto comma dei deputati Nicosia ed altri. A seguito dell'accoglimento dell'emendamento del deputato Giordano, la Commissione approva nel suo complesso l'articolo 9 nella seguente formulazione:

#### ART. 9.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell'ente ed è composto da:

a) il sindaco di Venezia che assume la vicepresidenza dell'ente e lo presiede fino alla nomina del presidente;

b) tre membri designati dal consiglio comunale di Venezia;

c) tre membri designati dal consiglio provinciale di Venezia;

d) cinque membri designati dal consiglio regionale del Veneto;

e) due membri designati dal Consiglio dei ministri;

f) tre membri designati congiuntamente dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;

g) un membro designato dal personale di ruolo dell'ente.

Il presidente è eletto nel seno del consiglio nella sua prima riunione a maggioranza dei voti dei componenti il consiglio stesso.

Per le designazioni di cui ai punti b) e c) del primo comma, ciascun consigliere comunale e provinciale vota per non più di due nomi; per quella di cui al punto d), ciascun consigliere regionale vota per non più di tre nomi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

I componenti del consiglio direttivo di cui alle lettere b), c), d), f) del primo comma del presente articolo sono scelti fra personalità della cultura e dell'arte e tra qualificati operatori dell'organizzazione culturale, tenendo presenti elenchi proposti dalle associazioni sindacali e professionali a carattere nazionale e dalle istituzioni culturali interessate alle attività della Biennale.

Le comunicazioni relative alle designazioni e alle elezioni di cui al primo comma devono pervenire al presidente dell'ente prima della scadenza del consiglio direttivo in carica.

I membri del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La Commissione passa all'articolo 10 ed approva un emendamento del deputato Tessari soppressivo della lettera e) del secondo comma; un emendamento del relatore Rognoni al punto f) soppressivo del riferimento a persone e istituzioni; un emendamento al punto f) dei deputati Trombadori e Tessari tendente a specificare che le associazioni da tale disposizione previste non devono avere interessi e finalità mercantili; viene respinto un emendamento del deputato Tessari tendente ad aggiungere, nell'ambito delle materie riservate alla deliberazione del consiglio direttivo, un riferimento all'organizzazione di laboratori permanenti di ricerca, sperimentazione e produzione. A seguito di tali emendamenti la Commissione

approva l'articolo 10 nella seguente formulazione:

#### ART. 10.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante dell'Ente. Esso stabilisce gli indirizzi per la realizzazione dei programmi di attività istituzionali con motivata relazione.

Al Consiglio, in particolare, è riservato deliberare in ordine:

a) al piano quadriennale di massima per le attività dell'Ente;

b) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle manifestazioni;

c) alla nomina ed alla revoca del Segretario generale e dei Direttori di cui all'articolo 16;

d) alla nomina e alla revoca delle commissioni di cui al successivo articolo 19, nonché alla nomina delle commissioni previste dai regolamenti delle manifestazioni, sentiti i rispettivi direttori;

e) a iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da gruppi, enti ed associazioni che non abbiano interessi e finalità mercantili, nonché da pubbliche riunioni promosse almeno una volta l'anno dall'Ente stesso; su tali iniziative il Consiglio direttivo dell'Ente è tenuto a pronunciarsi con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui agli articoli 18 e 19;

f) all'organizzazione di eventuali mostre e manifestazioni d'arte all'estero.

Al Consiglio è altresì riservato deliberare in particolare, relativamente:

1) al bilancio annuale preventivo e consuntivo e alle relative variazioni;

2) alla ripartizione ed alla spesa dei contributi, nonché dei redditi e dei proventi, attribuendoli secondo le esigenze anno per anno da soddisfare per le attività programmate e svolte;

3) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

4) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;

5) all'accettazione di lasciti, donazioni e legati;

6) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

7) alle indennità spettanti ai componenti il Consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai componenti il Collegio dei sindaci, ai componenti le commissioni e le



giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'Ente;

8) agli eventuali conflitti di competenza fra gli organi interni;

9) all'assunzione di tutti i dipendenti nei modi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 11;

10) ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'Ente, ed in particolare all'Esposizione internazionale di arte, in propri padiglioni secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare e da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'Ente.

Le deliberazioni di cui al punto 7) del terzo comma sono approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, entro il termine massimo di cinque mesi, trascorsi i quali le deliberazioni stesse divengono esecutive.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli 11 e 12, salvo riserva di coordinamento con gli altri articoli che risultano modificati.

La Commissione, accogliendo un emendamento del deputato Tessari tendente a specificare, all'ultimo comma, che i verbali delle adunanze del Consiglio direttivo aperte al pubblico sono a disposizione di quest'ultimo, approva l'articolo 13 nella seguente formulazione:

#### ART. 13.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno; una di tali riunioni è riservata all'esame del consuntivo. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.

Sono aperte al pubblico le adunanze in cui il Consiglio discute il piano quadriennale di massima, i programmi e i regolamenti delle manifestazioni, i criteri di attuazione delle iniziative culturali e artistiche deliberate dal Consiglio stesso ai sensi della lettera e) del secondo comma dell'articolo 10.

Lo svolgimento delle adunanze previste dal precedente comma è disciplinato da regolamento approvato dal Consiglio direttivo. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge ai sindaci quando presiedono le riunioni del consiglio comunale.

Entro sessanta giorni dalla data di insediamento, il Consiglio direttivo provvede a

redigere un piano di massima per l'attività del quadriennio di nomina, che deve essere approvato con le stesse modalità del bilancio preventivo annuale, sentiti il Segretario generale, i Direttori e il Conservatore di cui all'articolo 16.

L'invito alle sedute, da diramarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione; salvo i casi di particolare urgenza in cui va diramato almeno quarantotto ore prima, deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo non sono valide se non sono presenti almeno due terzi dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti, fatta eccezione per quelle sulla nomina e sulla revoca del Segretario generale e dei Direttori, per le quali occorre la maggioranza assoluta.

Delle adunanze del Consiglio direttivo, a cura del Segretario generale dell'Ente, sono redatti verbali convalidati dalla firma del Presidente dopo l'approvazione. I verbali delle adunanze di cui al secondo comma del presente articolo sono a disposizione del pubblico.

La Commissione approva senza modifiche gli articoli 14 e 15, salvo riserva di coordinamento con gli articoli che risultano modificati.

La Commissione passa all'articolo 16 e delibera di accantonare le disposizioni ivi contenute relative ai direttori della Biennale che verranno riunite in un successivo articolo a parte. La Commissione approva quindi senza ulteriori modifiche l'articolo 16 nella seguente formulazione:

#### ART. 16.

L'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » ha:

un Segretario generale;  
un Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee, della biblioteca, della fototeca, della cineteca e della disconastroteca;  
un Capo ufficio stampa;  
un Direttore amministrativo;  
e altri funzionari e dipendenti, secondo l'organico del personale.

Il Segretario generale ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; è assunto per concorso o per chiamata, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.

Il Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee, della biblioteca, della

foloteca, della cineteca e della disco-nastro-teca, il Capo dell'ufficio stampa e il Direttore amministrativo sono impiegati in pianta organica.

Tutto il personale in pianta organica è assunto per pubblico concorso nazionale. In rapporto a particolari esigenze può essere assunto, come avventizio stagionale, personale esecutivo e subalterno.

La Commissione passa all'articolo 17 e delibera di accantonare il quarto comma che costituirà oggetto di un successivo articolo a parte.

L'articolo 17 viene quindi approvato senza ulteriori modifiche nella seguente formulazione:

#### ART. 17.

Il Segretario generale è cittadino italiano di particolare competenza nei settori di attività della Biennale e capacità organizzativa e tecnica.

È nominato dal Consiglio direttivo e decade dall'incarico per dimissioni o per revoca motivata del Consiglio stesso.

Il Segretario generale deve stabilire la propria residenza a Venezia.

Il Segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo per quanto concerne la gestione generale dell'Ente. Ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'Ente conformemente alle direttive generali formulate dal Consiglio direttivo e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'Ente.

È capo del personale dell'Ente.

Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo.

Il Presidente Gui rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

### TRASPORTI (X)

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CAPELLA.* — Intervengono il Ministro della marina mercantile Lupis e il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Durand de la Penne.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUI PROBLEMI DELLA MARINA MERCANTILE.

Il Ministro Lupis, a completamento dell'esposizione fatta dal Sottosegretario Durand de la Penne nella seduta del 22 febbraio, si sofferma sul condizionamento della politica marittima internazionale sui problemi marittimi del paese e, quindi, sull'attività svolta per il rafforzamento delle relazioni con l'estero: a questo riguardo particolarmente rilevanti sono gli accordi di navigazione stipulati con l'Unione sovietica e la Repubblica popolare cinese dei quali enuclea i principi informativi. Altra direttiva sulla quale si muove il Ministero è la formulazione di un codice di condotta per le conferenze di linea al fine di coordinare i problemi dell'industria dei traffici marittimi pur nel rispetto del principio della libertà dei traffici nonché la predisposizione di iniziative per la tutela dell'ambiente al fine di combattere l'inquinamento del mare derivante da idrocarburi.

Conclude analizzando i problemi oggetto di discussione a livello comunitario, con riferimento, soprattutto, alla politica portuale e sottolineando la costante impostazione duttile e pragmatica assunta dal Ministero della marina mercantile per la tutela degli interessi del paese.

Il deputato Ceravolo, espresso il suo compiacimento per la presenza del Ministro Lupis, si sofferma sull'attuale crisi dei trasporti marittimi e sui criteri adottati dal Ministero per farvi fronte attraverso la predisposizione di provvedimenti legislativi preannunciati dal Sottosegretario Durand de la Penne. Circa il provvedimento di ristrutturazione della flotta di Stato, già il suo gruppo ha più volte rappresentato la necessità di un diverso orientamento produttivo attraverso una incentivazione del trasporto merci nel cui settore, inoltre, la flotta di Stato deve assumere una funzione di punta al fine di raggiungere quell'obiettivo di 12 miliardi di tonnellate in 5 anni necessario per il risanamento della bilancia commerciale.

Il riassetto è, altresì, indispensabile per diminuire le spese di ammortamento e per avviarsi, quindi, verso la progressiva riduzione delle sovvenzioni pur nella salvaguardia dei livelli di occupazione. Questi indirizzi sono stati già recepiti dal CIPE in un documento di circa 2 anni fa: il tempo trascorso è valso a redigere, invece, un disegno di legge che in sostanza contiene una delega quasi in bianco al Governo e che ha addirittura stravolto le direttive del CIPE stesso; non ci

sono, tra l'altro, indicazioni circa la necessaria contestualità tra riduzione del settore trasporto persone e potenziamento del settore trasporto merci. Si passa, invece, da un eccesso ad un altro attraverso la cessazione drastica e completa entro 5 anni delle linee passeggeri transoceaniche: in questo modo circa 8 mila marittimi su 12 mila rischiano di perdere la loro occupazione e tale prospettiva è purtroppo avvalorata dalla entità della spesa prevista, ammontante a circa 106 miliardi, che è proprio quella necessaria per la liquidazione delle linee passeggeri e per l'anticipato licenziamento dei marittimi.

Circa il problema della cantieristica, il relativo disegno di legge prevede solo 10 miliardi per l'ammodernamento e il potenziamento dei cantieri mentre prevede ben 145 miliardi per le sovvenzioni agli armatori: in questo modo non si cerca di risolvere il vero problema che è quello di rendere competitiva la nostra industria cantieristica.

In materia di porti, lo stanziamento di 160 miliardi in 5 anni è irrisorio, né ci si può accontentare della indicazione del Governo di una futura spesa di ingenti somme peraltro indeterminate: così si ripetono monotonamente gli errori del passato di insufficienti stanziamenti proprio quando già esistono progetti approvati riguardanti solo 14 porti, ma ammontanti globalmente a 620 miliardi. È necessario intervenire urgentemente in questo settore perché lo sviluppo tecnologico è arrivato a un punto tale da eliminare i vantaggi derivanti dal monopolio geografico dei porti; è importante, perciò, intervenire sia attraverso una elevata concentrazione iniziale di spesa, sia affrontando il complesso problema gestionale.

Il gruppo comunista è pronto a offrire il proprio contributo per una efficace legislazione sulla base di alcuni principi quali il potenziamento effettivo dei cantieri, la previsione precisa del finanziamento per la ristrutturazione della flotta di preminente interesse nazionale e la salvaguardia del livello di occupazione. In questa direzione la Commissione per meglio operare può anche sentire i dirigenti della flotta di Stato, di alcune gestioni portuali, delle organizzazioni sindacali nonché approfondire la incidenza dei problemi marinari su taluni regioni. C'è, comunque, la volontà di operare al fine di realizzare una radicale modifica della politica marinara, così come è stata finora espressa, conformemente alle attuali vaste manifestazioni unitarie dei lavoratori dei cantieri, dei porti

e di tutto il settore che il partito comunista appoggia incondizionatamente.

Il deputato Bodrito Antonio, rallegratosi per la presenza del Ministro Lupis, raccomanda per i problemi portuali lo studio sia di provvedimenti comportanti investimenti per una migliore attrezzatura tecnica sia, e più ancora, di provvedimenti concernenti gli aspetti di gestione i quali attualmente frenano lo sviluppo dell'attività marinara che non può essere sganciata da una conveniente attrezzatura economica delle strutture portuali.

Trattando più specificatamente il problema della ristrutturazione della flotta di Stato e del relativo provvedimento governativo chiede ulteriori indicazioni sui criteri informativi soprattutto al fine di permettere al settore privato di coordinare la propria azione con il settore pubblico. È necessario, altresì, conoscere il grado di passività delle linee di trasporto passeggeri che saranno dimesse, la consistenza dei livelli di occupazione della società Italia per le diverse categorie di lavoratori nonché l'impegno previsto a carico dell'erario suddiviso per i differenti settori di spesa.

Il deputato Korach, rilevata la prevalente nebulosità del provvedimento governativo sulla ristrutturazione delle linee di preminente interesse nazionale, chiede precisazioni sul futuro del trasporto passeggeri nel bacino mediterraneo, soprattutto attraverso le linee *Canguro*, al fine di evitare che la nuova flotta di preminente interesse nazionale sia indirizzata verso settori poco remunerativi; si sono, infatti, già perdute favorevoli occasioni, soprattutto nel settore del trasporto marittimo del petrolio anche in occasione della recente discussione dei provvedimenti di agevolazioni fiscali per i prodotti petroliferi.

Il deputato Pisanu si sofferma sullo sviluppo dei traffici containerizzati, per sottolineare la necessità di adeguare le infrastrutture tecnologiche a livello portuale: chiede, pertanto, precisazioni per conoscere i criteri della strategia generale di sviluppo nella quale inquadrare il problema dei porti. Circa la tutela dell'ambiente è necessario agire non solo in sede internazionale, come ha accennato il Ministro Lupis, ma anche all'interno del paese. I rimedi devono essere trovati anche nel controllo degli impianti industriali rivieraschi, nella regolamentazione degli scarichi urbani, nella protezione dei suoli costieri attraverso investimenti produttivi anche nel settore della pesca la cui attività deve essere riconvertita verso una coltivazione del mare rispetto all'attuale attività predatoria su di esso.

Il deputato Marzotto Caotorta chiede precisazioni sulle iniziative intraprese contro le occupazioni abusive di demanio marittimo e sui criteri adottati per le concessioni e le vendite di terreni demaniali.

Il deputato Carri si sofferma sulla navigazione fluviale per la quale sembrano mancare uniformi criteri di indirizzo; i nuovi sistemi di navigazione sollecitano il traffico interno per cui è necessario coordinare i vari interventi, previa una discussione specifica della relativa problematica con i rappresentanti dei vari ministeri con competenza su questo settore.

Il deputato Ballarin coglie l'occasione per sottolineare la miserevole condizione del settore della pesca, soprattutto in alcune zone della Sicilia e per chiedere, quindi, un comune intervento affinché anche i pescatori di quelle zone possano beneficiare delle provvidenze previste dai provvedimenti n. 1853 e n. 1462 in discussione in Assemblea e recanti agevolazioni a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio del 1968.

Il seguito della discussione è rinviato all'altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,35.

## AGRICOLTURA (XI)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1973, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste, Alesi e Angrisani.

#### Proposta di legge:

Senatori Vignola ed altri: Istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (842).

(*Seguito della discussione e approvazione*).

Il Presidente Truzzi dopo aver ricordato i precedenti riguardanti la proposta di legge n. 842 sull'Istituto sperimentale per il tabacco, informa la Commissione di avere ricevuto una lettera del Presidente della Camera nella quale quest'ultimo lo ha informato che su suo invito la Commissione Affari costituzionali ha esaminato l'emendamento all'articolo 9 approvato l'8 marzo dalla Commissione Agricoltura

in difformità dal parere espresso dalla I Commissione. Nel nuovo parere, obbligatorio e vincolante ai termini dell'articolo 93 del Regolamento, la I Commissione ha confermato il precedente in senso favorevole al riconoscimento solo per metà dell'anzianità di servizi ai fini indicati nell'articolo 9. Il Presidente della Camera lo ha quindi invitato a riportare il provvedimento all'ordine del giorno della Commissione Agricoltura limitatamente all'esame del punto in questione, specificando che se la Commissione Agricoltura decidesse di aderire al parere della Commissione Affari costituzionali modificando il testo dell'articolo 9 nel senso indicato occorrerebbe ripetere la votazione finale della proposta di legge; in caso contrario la votazione finale già effettuata l'8 marzo dovrebbe considerarsi invalida e la proposta di legge sarebbe rimessa all'Assemblea ai sensi del citato articolo 93, terzo comma. Invita, pertanto, la Commissione ad adeguarsi al parere espresso dalla I Commissione.

Il deputato Tassi, premesso che la questione insorta costituisce a suo avviso un grave precedente, si dichiara contrario ad una modifica del testo approvato dalla Commissione Agricoltura l'8 marzo perché il riconoscimento soltanto per metà del servizio prestato, voluto dalla Commissione Affari costituzionali, costituisce una grave violazione dei diritti acquisiti dai dipendenti dell'Istituto sperimentale del tabacco. Si potrebbe, sempre per salvaguardare questi diritti, accettare l'emendamento nel testo proposto dalla Commissione Affari costituzionali aggiungendo però una frase nella quale si facesse salva, se più favorevole, l'attribuzione della qualifica corrispondente a quella di provenienza con l'anzianità maturata e di una classe di stipendio non inferiore a quella posseduta all'atto del collocamento nei ruoli dell'Istituto.

Il deputato Valori, pur dichiarandosi d'accordo con le dichiarazioni fatte dal Presidente Truzzi chiede che lo stesso Presidente renda note al Presidente della Camera le perplessità suscitate in seno alla Commissione dal caso in esame, sul piano regolamentare, soprattutto in relazione al fatto che la Commissione Affari costituzionali è entrata in questioni di merito che dovrebbero rientrare nella competenza della Commissione Agricoltura.

I deputati Bardelli e Di Marino esprimono analoghe perplessità pur ritenendo giusto approvare il provvedimento nella seduta odierna per evitare un maggior danno agli interessati, anche in considerazione del fatto che il provvedimento era nato male con una formulazio-

ne ambigua che originariamente tendeva ad abbracciare tutti gli Istituti di sperimentazione agraria; il deputato Di Marino fa osservare in particolare che è stata la Commissione agricoltura a proporre inizialmente il riconoscimento per metà dell'anzianità in base a considerazioni che dopo approfondito esame si sono rivelate inadeguate ai fini della tutela di diritti già acquisiti dal personale dell'Istituto in esame.

Il deputato Salvatore pur aderendo all'invito del Presidente Truzzi di approvare il provvedimento, dichiara le perplessità del suo gruppo che voterà la proposta di legge per evitare che essa subisca un eccessivo ritardo a tutto danno degli interessati.

Il deputato Vetrone nel rilevare anch'egli le sue preoccupazioni, dichiara che si asterrà nella votazione finale, ritenendo che si sarebbe potuto evitare una seconda votazione, una volta approvato l'emendamento nel testo indicato dalla I Commissione.

Il deputato De Leonardis dichiara il suo voto favorevole alla proposta del Presidente.

Il Sottosegretario Angrisani sottolinea il danno che l'approvazione del testo dell'articolo 9, in ottemperanza del parere della Commissione Affari costituzionali, porterà agli interessati e chiede se non sia possibile introdurre una modifica, nel senso testé indicato dal deputato Tassi, da sottoporre a un nuovo esame della Commissione Affari costituzionali; in caso contrario meglio sarebbe portare il provvedimento in Aula.

Il Presidente, nel fornire ulteriori chiarimenti ai vari oratori intervenuti nella discussione, rileva che la lettera del Presidente Pertini fa presente che regolamentarmente esistono solo due possibilità: adeguarsi al parere della I Commissione (che del resto ha confermato il testo che originariamente la stessa Commissione Agricoltura aveva proposto) e ripetere la votazione finale della proposta di legge o insistere nella posizione assunta l'8 marzo, avendo come effetto che la proposta di legge sarebbe rimessa all'Assemblea. Ritiene che, pur condividendo certe perplessità emerse nel dibattito, sia opportuno adeguarsi al parere della II Commissione e votare il provvedimento a scrutinio segreto per evitare un ritardo dannoso per gli stessi interessati.

Il deputato Tassi a nome del suo gruppo, dichiara il suo voto contrario ribadendo la posizione assunta dal suo gruppo in casi analoghi nei quali si sono violati diritti acquisiti o norme costituzionali. Insiste sull'emendamento da lui proposto.

La Commissione approva l'emendamento al primo comma dell'articolo 9 nel senso indicato dalla I Commissione, con il quale viene riconosciuta al personale di ruolo dell'Istituto sperimentale del tabacco per metà l'anzianità di servizio prestata, ai fini del collocamento nei ruoli di detto Istituto. L'emendamento Tassi è pertanto precluso.

Il disegno di legge successivamente votato a scrutinio segreto è approvato.

#### **Disegno di legge:**

**Corresponsione della indennità di compensazione per le quantità di risone giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1969-70 (Parere della IV e della V Commissione) (1523).**

*(Discussione e approvazione).*

Il relatore Bortolani espone il contenuto del provvedimento in esame dettato dalla necessità di attuare i regolamenti comunitari che avevano fissato un'indennità di compensazione per le giacenze di risone al termine della campagna di commercializzazione 1969-1970 per tener conto della preoccupante situazione del mercato del riso nelle regioni eccedentarie.

Il deputato Bardelli, intervenendo nella discussione generale, dichiara che il suo gruppo voterà a favore del provvedimento che intende favorire i produttori di riso, ma chiede quale sia la posizione del Governo, alla luce dell'inchiesta parlamentare del 1966 e del procedimento in atto presso la Corte di giustizia sulla legittimità o meno del diritto di contratto stabilito dall'Ente nazionale risi, nei confronti di detto Ente, che dovrebbe essere sciolto operando il trasferimento delle sue competenze alle organizzazioni dei produttori.

Il deputato Tassi dopo aver ricordato la crisi che ha colpito il settore risicolo, si dichiara favorevole al provvedimento in esame ritenendo che l'Ente risi non debba essere soppresso ma ristrutturato, anche per consentire la tutela degli interessi dell'industria del settore.

Il relatore Bortolani nella replica rileva che, pur essendo fondati alcuni rilievi nei confronti dell'Ente risi, questi svolga un'utile funzione quale organismo di intervento in attuazione della normativa comunitaria e che quindi esso vada semplicemente ristrutturato.

Il Sottosegretario Angrisani nell'invitare la Commissione ad approvare il provvedimento, che tende ad attuare la normativa comunitaria già in sé compiuta, assicura che il Governo terrà conto dei rilievi formulati

nei confronti dell'Ente risi, che peraltro risulta idoneo a svolgere i compiti che gli sono assegnati.

Passando all'esame degli articoli, il Presidente pone in votazione gli articoli 1 e 2, ai quali non sono stati presentati emendamenti, che sono approvati.

Il deputato Bardelli svolge quindi il seguente ordine del giorno, presentato a nome dei gruppi comunista e socialista dai deputati Bardelli, Pegoraro, Mirate, Salvatore, Di Marino, ricordando che nella scorsa legislatura il Governo aveva presentato un disegno di legge su questa materia:

La Commissione XI Agricoltura,

nell'approvare il disegno di legge n. 1523 relativo alla indennità di compensazione per la quantità di risone giacente alla fine della campagna di commercializzazione 1969-70;

considerate le conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta sull'Ente risi istituita nel 1966;

valutata la situazione di crisi venutasi a determinare in seno all'ente sopraddetto;

impegna il Governo

ad adottare con ogni urgenza i provvedimenti di sua competenza intesi a dare attuazione alle conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta del 1966 sull'Ente Risi (0/1523/1/11).

Il Sottosegretario Angrisani dichiara di poter accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Il disegno di legge, posto successivamente in votazione a scrutinio segreto, è approvato all'unanimità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

#### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1973, ORE 11,40. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Angrisani.

Disegno di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, recante norme per il riordinamento della sperimentazione agraria (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (1198).

(Esame e richiesta in sede legislativa).

Dopo una breve relazione introduttiva del relatore Pisoni, il Presidente propone di chie-

dere il trasferimento alla sede legislativa, dopo avere raccolto il consenso dei gruppi assenti nella riunione odierna.

I deputati Bardelli e Tassi dichiarano che scioglieranno la riserva a nome dei rispettivi gruppi nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione agricoltura.

Proposta di legge:

Zurlo ed altri: *Autorizzazione di spesa per il finanziamento degli enti di sviluppo (Parere della I e della V Commissione)* (1367).

(Rinvio).

Il deputato Bardelli chiede se sia esatta la notizia secondo la quale il Governo avrebbe predisposto un disegno di legge sugli enti di sviluppo.

Il deputato Zurlo presentatore della proposta di legge, precisa che dalle informazioni in suo possesso il Governo avrebbe effettivamente preparato un disegno di legge di contenuto analogo alla sua proposta limitata agli effetti finanziari al fine di consentire agli enti di sviluppo di far fronte alle più urgenti necessità, lasciando quindi aperto il problema della ristrutturazione di questi enti. Su proposta del Presidente l'inizio dell'esame della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

## INDUSTRIA (XII)

### IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1973, ORE 10,15. — *Presidenza del Vicepresidente BIAGIONI indi del Presidente MISASI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Iozzelli.

Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 7, concernente disposizioni per la cassa unica per gli assegni familiari (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla XIII Commissione*) (1745).

Il relatore Aliverti illustra brevemente il contenuto del provvedimento che ha soprattutto il fine di evitare, nell'attuale congiuntura economica un appesantimento degli oneri sociali in seguito all'elevazione dei massimali e di andare incontro al grave deficit degli enti di malattia con il concorso della

Cassa unica assegni familiari. Accennato positivamente al fatto che il Senato ha ridotto la validità del provvedimento al solo anno 1973, si riferisce alle forti divergenze di posizione emerse dalla discussione presso la Commissione di merito e agli emendamenti che in quella sede sono stati annunciati dal Governo, per proporre che la Commissione attenda il nuovo testo per esprimere un parere più completo e puntuale.

I deputati D'Angelo, Servadei e Servello si dicono contrari alla proposta del relatore, mancando la possibilità materiale d'un qualunque rinvio della discussione.

Il deputato D'Angelo, illustrando la posizione contraria del gruppo comunista, afferma che il ricorso al decreto-legge, allorché vi erano tutte le possibilità di predisporre un normale strumento legislativo, dimostra ancora una volta che il Governo mantiene un rapporto sprezzante nei confronti del Parlamento. Del resto il decreto-legge è stato emanato nonostante la contrarietà dei sindacati e del comitato di gestione della Cassa unica assegni familiari. Si tratta di una manomissione di fondi dei lavoratori, contro la volontà dei lavoratori, per ripianare il *deficit* delle mutue, compromettendo l'impostazione di ogni seria riforma sanitaria. D'altra parte il provvedimento, una volta attuato, farà maturare ancora di più l'esigenza di modificare profondamente l'attuale livello dell'assistenza erogata dagli istituti previdenziali; esso quindi non è giustificabile nemmeno dal punto di vista dello sgravio dei costi delle aziende attraverso la riduzione delle aliquote, e ben si inserisce in una politica economica che non comprende la necessità di allargare la domanda attraverso le riforme. Inoltre esso attua una fiscalizzazione discriminata a vantaggio delle grandi aziende e a svantaggio del Mezzogiorno e delle piccole e medie imprese: a questo proposito fornisce alla Commissione taluni dati dedotti dall'indagine del Mediocredito centrale sulle imprese industriali e dall'attuazione del provvedimento del 1968 sulla fiscalizzazione degli oneri sociali.

Il deputato Servadei, illustrando il parere negativo del gruppo socialista, condivide le critiche espresse sul ricorso al decreto-legge e sulle procedure seguite per la sua emanazione. A suo avviso il decreto-legge odierno nega il principio che stava a fondamento dell'aumento dei massimali, che era quello di creare maggiori possibilità per i servizi legati ai fondi degli assegni familiari. Ancora una volta invece si ricorre ai fondi dei lavoratori per fronteggiare la congiuntura e ciò in mancan-

za di parametri che operino le necessarie distinzioni tra la piccola e la grande azienda. Il provvedimento va giudicato a suo avviso negativamente anche da un punto di vista più generale: esso incide sul consumo legato al potere di acquisto dei lavoratori, restringendo così i margini della domanda interna in un momento in cui la sua espansione è necessaria alla ripresa economica.

In sede di replica il relatore Aliverti, pur ribadendo le sue perplessità, ritiene che talune di esse potranno essere fugate dalle modifiche che il provvedimento subirà presso la Commissione di merito. In tale prospettiva, propone che la Commissione esprima parere favorevole.

In sede di dichiarazione di voto il deputato Servello annuncia il parere contrario della sua parte politica. Anche il deputato Renata Tallassi Giorgi ribadisce la contrarietà del gruppo comunista.

La Commissione delibera quindi a maggioranza di esprimere parere contrario sul disegno di legge in esame.

#### Disegno di legge:

**Integrazioni e modifiche al Fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata (*Parere alla VI Commissione*) (1404).**

Il relatore Erminero illustra brevemente il contenuto e le finalità del provvedimento per proporre alla Commissione di esprimere su di esso un parere favorevole, pur manifestando talune riserve sulla possibilità di elevare, da parte del CIPE, il limite percentuale dell'intervento nella spesa al fine di consentire l'intera copertura della spesa prevista per ciascuna ricerca; sulla facoltà da parte dello stesso CIPE di concedere contributi a fondo perduto fino al 20 per cento del fondo per progetti di particolare rilevanza tecnologica; sull'appesantimento di procedura costituito dal parere di conformità del Ministro della ricerca scientifica prima dell'approvazione del CIPE.

Il deputato Damico, dichiaratosi d'accordo con le perplessità manifestate dal relatore, ritiene che la procedura delle istruttorie prevista dal disegno di legge andrebbe opportunamente modificata nel senso di prevedere il parere dell'IMI per la parte finanziaria, quello del CNR per la parte tecnica e quello del CIPE per la conformità dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale. Rilevato che gli investimenti per la ricerca appii-

cata devono essere direttamente collegati da un lato con la produzione e dall'altro con gli orientamenti della programmazione economica, chiede al Governo informazioni più dettagliate sull'utilizzo dei fondi destinati a tali investimenti, rilevando che il Mezzogiorno e la piccola e media industria beneficiano di una quota irrisoria di essi.

Il deputato Servadei rileva che la legge istitutiva del fondo speciale della ricerca applicata prevede un fondo di dotazione la cui natura mal si concilia con i contributi a fondo perduto di cui al provvedimento odierno. Si dice d'accordo sulle finalità generali del provvedimento pur condividendo le riserve che su di esso hanno espresso il relatore e il deputato Damico. Solleva quindi il problema della competenza della Commissione industria in materia di ricerca applicata alla produzione: tale competenza dovrebbe essere a suo avviso esclusiva e primaria e chiede che la Commissione valuti l'opportunità di avanzare alla Presidenza della Camera la relativa richiesta.

Il Presidente Misasi condivide tale rilievo, ma fa notare che la Commissione di merito ha già esaurito l'esame del provvedimento e dato incarico al relatore di riferire all'Assemblea. È opportuno quindi che la Commissione proceda ad esprimere il proprio parere.

La Commissione dunque delibera di esprimere parere favorevole e di dare mandato al relatore di motivarlo sulla base delle osservazioni espresse da lui stesso e dai deputati Damico e Servadei.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

#### **Indagine conoscitiva sulla piccola e media industria.**

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1973, ORE 11,45. — *Presidenza del Presidente MISASI.*

SEGUITO AUDIZIONE DEI DIRIGENTI DELLA GEPI.

Il dottor Enrico Bignami, Presidente della GEPI e il professor Franco Grassini, Direttore generale della GEPI rispondono a taluni quesiti posti dai deputati Milani, Fioret, Aliverti, Romualdi nonché dal Presidente Misasi, a conclusione dell'audizione iniziata nella seduta del 15 marzo scorso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.30.

## **LAVORO (XIII)**

### **IN SEDE REFERENTE**

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1973, ORE 12,30. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, de' Cocci.

**Disegno di legge:**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 1, concernente disposizioni per la Cassa unica per gli assegni familiari (Approvato dal Senato) (Parere alla XIII Commissione) (1745).**

(*Seguito dell'esame e rinvio.*)

Dopo brevi interventi dei deputati Fortunato Bianchi, Di Giulio e Armato, il Presidente sospende la seduta fino alle 17.

(*La seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 17.*)

Alla ripresa, per concomitanza con votazioni in Assemblea, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,5.

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1973, ORE 20,30. — *Presidenza del Presidente CARRARO.*

Il Presidente Carraro, nel far presente che i Commissari deputati gli hanno comunicato che sono impossibilitati a partecipare alla seduta odierna perché impegnati nelle votazioni in corso alla Camera dei deputati sul provvedimento di conversione in legge del decreto-legge concernente provvidenze a favore degli alluvionati della Sicilia e della Calabria, propone che la Commissione aggiorni i suoi lavori.

Dopo un intervento del senatore Vincenzo Gatto, cui replica brevemente il Presidente Carraro, la Commissione, accogliendo una proposta formulata in tal senso dal senatore Bertola, stabilisce di tornare a riunirsi la prossima settimana in due sedute, mercoledì 28 marzo alle ore 20 e giovedì 29 marzo alle ore 11.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,45.



**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 20 marzo 1973, nel comunicato della IX Commissione permanente (Lavori pubblici), a pagina 4, prima colonna, il secondo comma va sostituito dal seguente:

« La Commissione approva quindi, previo parere favorevole del relatore e del Governo, i seguenti articoli aggiuntivi presentati rispettivamente dai deputati Matta (11-bis e 11-quinquies), Cusumano (11-ter) e Ferretti (11-quater), da inserire dopo l'articolo 11 del decreto-legge: ».

**CONVOCAZIONI****GIUNTA DELLE ELEZIONI**

**Giovedì 22 marzo, ore 9,30.**

1) Esame delle cariche dichiarate dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

2) Seguito della verifica dei poteri nel Collegio X (Venezia).

3) Seguito della verifica dei poteri nel Collegio XXIX (Palermo).

**COMMISSIONI RIUNITE**

V (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) e XII (Industria)

**Comitato per l'indagine conoscitiva sull'industria chimica.**

**Giovedì 22 marzo, ore 17,30.**

Comunicazioni del Presidente.

**III COMMISSIONE PERMANENTE**

(Affari esteri)

**Comitato permanente per l'emigrazione.**

**Giovedì 22 marzo, ore 11.**

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULLA POLITICA SOCIALE COMUNITARIA A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI.

**IV COMMISSIONE PERMANENTE**

(Giustizia)

**Giovedì 22 marzo, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

Senatori ARENA ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1055) — Relatore: La Loggia.

**Giovedì 22 marzo, ore 10.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*Urgenza*) (864) — Relatore: Dell'Andro — (*Parere della I e della V Commissione*).

*Esame delle proposte di legge:*

CIAFFI e COSSIGA: Sistemazione giuridico-economica dei vicepretori onorari reggenti sedi di pretura prive di titolare da almeno quindici anni (767);

CARTA ed altri: Sistemazione economico-giuridica dei vicepretori onorari reggenti sedi di pretura prive di titolare, da almeno dodici anni (1201);

TOZZI CONDIVI: Sistemazione giuridico-economica dei vicepretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario (1473);

— Relatore: Gargani — (*Parere della V e della VI Commissione*).

**VI COMMISSIONE PERMANENTE**

(Finanze e tesoro)

**Giovedì 22 marzo, ore 9.**

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro delle finanze sui problemi connessi alla prima fase di attuazione della riforma tributaria.

*Interrogazioni:*

TRIVA n. 5-00285;  
 VESPIGNANI n. 5-00332;  
 GIOVANNINI n. 5-00321;  
 GASTONE n. 5-00326;  
 PEGORARO n. 5-00313;  
 PEGORARO n. 5-00324;  
 VESPIGNANI n. 5-00334;  
 VESPIGNANI n. 5-00331;  
 VESPIGNANI n. 5-00335;  
 VESPIGNANI n. 5-00333;  
 MACCHIAVELLI n. 5-00246.

**VIII COMMISSIONE PERMANENTE**

(Istruzione)

**Giovedì 22 marzo, ore 9,30.****IN SEDE REFERENTE.**

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

Senatori PIERACCINI ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (1202) — Relatore: Rognoni — (*Parere della I, III, V e VI Commissione*).

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Senatori PIERACCINI ed altri; e disegno di legge di iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri: « Concessione di un contributo straordinario all'ente autonomo « La Biennale di Venezia » (*Approvato in un testo unificato dal Senato*) (1203) — Relatore: Meucci — (*Parere della II e V Commissione*).

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

CRISTOFORI ed altri: Nuove norme sugli incarichi nelle scuole secondarie degli insegnanti elementari laureati (70) — Relatore: Buzzi;

GIORDANO ed altri: Nuove norme sugli incarichi nelle scuole secondarie degli insegnanti elementari laureati (965) — Relatore: Buzzi.

*Esame delle proposte di legge:*

BIASINI ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto di patologia del libro (745) — Relatore: Bardotti — (*Parere della I e della V Commissione*);

GATTANEO PETRINI GIANNINA ed altri: Contributo al Centro internazionale di studi per la divulgazione della musica italiana con sede in Venezia (644) — Relatore: Miotti Carli Amalia — (*Parere della V Commissione*);

RAICICH ed altri: Norme relative all'insegnamento della musica nella scuola pubblica, all'ordinamento dei conservatori ed alla istituzione di corsi universitari di musica e di musicologia (634) — Relatore: Bertè — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

GIORDANO ed altri: Obbligatorietà dell'insegnamento della educazione tecnica e della educazione musicale nella scuola media (1303) — Relatore: Bertè — (*Parere della V Commissione*);

BERTÈ: Modificazioni alle leggi 30 dicembre 1947, n. 1477, 13 luglio 1954, n. 439, 2 agosto 1957, n. 699, concernenti i corpi consultivi e le commissioni elettive del Ministero della pubblica istruzione (805) — Relatore: Bardotti — (*Parere della I Commissione*);

BUZZI ed altri: Istituzione del servizio nazionale di orientamento (490) — Relatore: Bellisario — (*Parere della I e della V Commissione*);

GRILLI ed altri: Istituzione di una graduatoria nazionale permanente relativa ai concorsi per la nomina di ispettori scolastici e modificazione degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1967, n. 1342 (871) — Relatore: Rosati;

GIOMO ed altri: Riconoscimento del servizio preruolo prestato nelle scuole legalmente riconosciute, agli effetti del conseguimento dei benefici di cui al decreto-legge 19 luglio 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576 (386) — Relatore: Lindner — (*Parere della V Commissione*).

**IX COMMISSIONE PERMANENTE**

(Lavori pubblici)

**Giovedì 22 marzo, ore 9,30.****IN SEDE LEGISLATIVA.**

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Autorizzazione al Ministero della difesa ad acquistare o costruire alloggi di tipo eco-

nomico per il personale militare (1006) — Relatore: Vitale — (*Parere della V, della VI e della VII Commissione*).

*Discussione del disegno di legge:*

Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti (1417) — Relatore: Fusaro — (*Parere della II e della V Commissione*).

*Discussione della proposta di legge:*

PICCHIONI ed altri: Norme per la disciplina dell'attività costruttiva (736) — Relatore: Quilleri — (*Parere della IV e della XIV Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno di legge:*

Costruzione di case da assegnare al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste (1418) — Relatore: Cabras — (*Parere della III e della V Commissione*).

*Esame delle proposte di legge:*

Senatori ALESSANDRINI e SAMMARTINO: Modifiche e integrazioni della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1273);

MORINI ed altri: Modifica alla legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto (310);

— Relatore: Sboarina — (*Parere della V Commissione*).

*Esame delle proposte di legge:*

CIRILLO ed altri: Provvedimenti per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (*Urgenza*) (498) — Relatore: Botta — (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione*);

BELCI: Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio di Trieste (585) — Relatore: Lombardi Giovanni — (*Parere della V e della X Commissione*);

ARZILLI ed altri: Ulteriore contributo dello Stato per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Livorno (698) — Relatore: Lombardi Giovanni — (*Parere della V e della X Commissione*);

BOLOGNA ed altri: Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione di bacini di carenaggio di Trieste, Livorno, Genova (1181) — Relatore: Lombardi Giovanni — (*Parere della V Commissione*).

**X COMMISSIONE PERMANENTE**

(Trasporti)

Giovedì 22 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione dei disegni di legge:*

Servizi di mensa-bar nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1513) — Relatore: Poli — (*Parere della V Commissione*);

Inquadramento nei ruoli ferroviari dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione degli accumulatori per la illuminazione dei treni (1514) — Relatore: Poli — (*Parere della I e della V Commissione*);

Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1531) — Relatore: Poli — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1314) — Relatore: Russo Ferdinando — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*).

**XII COMMISSIONE PERMANENTE**

(Industria)

Giovedì 22 marzo, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Proroga della legge 16 settembre 1960, numero 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio (*Approvato dalla X Commissione del Senato*) (1140) — Relatore: Allegri — (*Parere della V e VI Commissione*).

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Provvedimenti a favore delle medie e piccole imprese commerciali e del commercio integrato (1288) — (Parere della V e VI Commissione);

MILANI ed altri: Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali singole e associate e agli enti cooperativi (*Urgenza*) (1266) — (Parere della I, II, V e VI Commissione);

ERMINERO ed altri: Nuove norme sul finanziamento agevolato a medio termine al commercio (1578) — (Parere della V e della VI Commissione);

— Relatore: Fioret.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

BOFFARDI INES ed altri: Nuove norme in materia di finanziamenti a medio termine a favore delle imprese industriali, commerciali, turistico-alberghiere ed esportatrici (795) — Relatore: Fioret — (Parere della V e della VI Commissione).

### XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro)

Giovedì 22 marzo, ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 1, concernente disposizioni per la cassa unica per gli assegni familiari (*Approvato dal Senato*) (1745) — Relatore: Bonalumi — (Parere della V, della XI e della XII Commissione).

### XIV COMMISSIONE PERMANENTE (Igiene e sanità)

Comitato pareri.

Giovedì 22 marzo, ore 9,30.

*Parere sulle proposte di legge:*

PICCINELLI: Modifica alle norme sulla prevenzione e l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi (245);

BORTOT ed altri: Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da inalazione di polvere (470);

— (Parere alla XIII Commissione) — Relatore: Foschi;

PICCHIONI ed altri: Norme per la disciplina dell'attività costruttiva (736);

FOSCHI: Norme per la definizione degli *standards* edilizi (753);

— (Parere alla IX Commissione) — Relatore: Morini.

### COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Venerdì 23 marzo, ore 10.

Esame della Relazione sull'andamento della gestione della RAI-TV al 31 dicembre 1972 (con dati di aggiornamento al 31 gennaio 1973).

### V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali)

Venerdì 23 marzo, ore 10.

Comunicazioni del ministro delle partecipazioni statali sulle iniziative dell'ENI e sulle direttive del Governo nel settore farmaceutico.

### VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione)

Comitato per la indagine conoscitiva sulla situazione delle istituzioni universitarie di Milano.

Venerdì 23 marzo, ore 9,30.

Audizione del professor Giuseppe Lazzati, rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e di Erasmo Peracchi, presidente del consiglio provinciale di Milano.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.